

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

695° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 29
5 ^a - Bilancio.....	» 51
6 ^a - Finanze e tesoro	» 56
7 ^a - Istruzione.....	» 61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 68
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 77
10 ^a - Industria.....	» 85
11 ^a - Lavoro.....	» 90
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 99

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i> 108
----------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i> 110
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 111

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	<i>Pag.</i> 115
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 116

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 117
---------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

638^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta precedente.

La relatrice DENTAMARO presenta ed illustra la preannunciata nuova formulazione dell'emendamento 13.500.

Secondo le indicazioni emerse nel corso del precedente dibattito, nel primo comma sono individuati puntualmente i procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni cui va applicato il regolamento che fissa le regole volte a garantire il contraddittorio e la verbalizzazione. Il secondo comma riprende invece una indicazione contenuta in alcune proposte emendative presentate dai senatori di Alleanza nazionale, prevedendo che l'Autorità garante debba comunicare al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere i provvedimenti adottati. Si prevede inoltre che un'analoga comunicazione vada rivolta alla Consob, nonché alle autorità di garanzia di settore eventualmente competenti.

Si sofferma quindi sul comma 4, che ripropone una formulazione approvata dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, prevedendo un doppio grado di giudizio sugli atti dell'Autorità garante ed eliminando le limitazioni – contenute nel testo da lei originariamente proposto – quanto ai vizi che motivano l'impugnazione dei provvedimenti.

La senatrice PASQUALI manifesta la sua soddisfazione per questa proposta della relatrice, apprezzando in particolare la formulazione del comma 2 che riprende il contenuto del subemendamento 5.500 (nuovo testo)/4 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna del 31 gennaio). Esprime inoltre compiacimento per la formulazione del comma 4 nel quale si prevede la possibilità di un doppio grado di giudizio.

Il senatore PASTORE segnala invece la opportunità di richiamare, nel comma 1 dell'articolo 13 proposto dalla relatrice, anche le fattispecie previste dall'articolo 8 per le quali, a suo avviso, occorrerebbe prevedere l'applicazione del regolamento sulle procedure istruttorie. Manifesta invece apprezzamento per la riformulazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma.

Il senatore PELLICINI propone di rivedere i termini fissati per le decisioni della Corte d'appello e della Corte di cassazione; ritiene inoltre opportuno garantire, nei procedimenti camerali dinanzi alla Corte d'appello di Roma, la partecipazione del Procuratore generale presso la medesima Corte.

Il presidente VILLONE non ritiene necessaria quest'ultima precisazione, mentre reputa opportuno prevedere che i giudici componenti l'apposito collegio della Corte d'appello vengano estratti a sorte annualmente e non in prossimità del giudizio. Quanto alla formulazione del secondo comma, ritiene inopportuno prevedere una generale trasmissione dei provvedimenti dell'Autorità garante alle due Camere; mentre sarebbe preferibile a suo avviso – riprendendo quanto previsto dal subemendamento 5.500 (nuovo testo)/4 – stabilisce esclusivamente la trasmissione dei provvedimenti più rilevanti, rispetto ai quali appare sensata la possibilità di un'attivazione di procedimenti volti a mettere in questione la responsabilità politica dei titolari di cariche di Governo.

Il senatore SCHIFANI, a quest'ultimo proposito, suggerisce che si faccia riferimento ai soli provvedimenti sanzionatori nei confronti dei titolari di cariche di Governo.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene invece preferibile fare riferimento, piuttosto che ai provvedimenti sanzionatori, ai casi di inottemperanza da parte dell'interessato delle previsioni contenute negli articoli 5 e 7 del provvedimento in titolo.

La relatrice DENTAMARO, condividendo l'esigenza prospettata dal Presidente di evitare la trasmissione al Parlamento di un numero eccessivo di atti, ritiene che quanto previsto dal comma 2 dell'emendamento da lei illustrato, possa anche essere inserito, in sede di coordinamento, nel terzo comma dell'articolo 7 già approvato dalla Commissione.

Il senatore PELLICINI ribadisce quindi la sua richiesta di prevedere la necessaria partecipazione del Procuratore generale nei procedimenti presso la Corte d'appello previsti dal quarto comma dell'articolo 13 proposto dalla relatrice.

Il senatore SCHIFANI, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul testo proposto dalla relatrice, manifesta perplessità sulla proposta avanzata dal senatore Pellicini, come anche su quella del presidente Villone, di prevedere un sorteggio periodico per l'individuazione dei componenti dell'apposito collegio della Corte d'appello di Roma. Ritiene invece opportuno rivedere i termini fissati per le decisioni, rispettivamente, della Corte d'appello e della Corte di cassazione.

Anche il senatore D'ONOFRIO manifesta una valutazione favorevole sulla formulazione proposta dalla relatrice, rilevando che questa è frutto di un sostanziale accordo tra maggioranza e opposizione quanto alle procedure da seguire, mentre resta una profonda divergenza sulle sanzioni da irrogare.

Prende quindi la parola la relatrice DENTAMARO la quale, al rilievo del senatore Pastore, replica ritenendo inopportuno prevedere l'applicazione del regolamento sulle procedure istruttorie alle fattispecie regolate dall'articolo 8. Dopo un intervento del sottosegretario FRANCESCHINI, che ritiene preferibile una riformulazione del comma 2 dell'articolo 13 proposto dalla relatrice, la senatrice DENTAMARO dichiara quindi la sua disponibilità a riformulare l'emendamento 13.500 (nuova formulazione) secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

639^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Chiti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La relatrice DENTAMARO ritira il subemendamento 13.500/1 e gli emendamenti 13.500 (nuova formulazione) e 13.0.100; illustra quindi l'emendamento 13.1000 che riformula l'articolo 12 del provvedimento in titolo secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente VILLONE avanza perplessità sulla formulazione del terzo comma del testo proposto dalla relatrice che, a suo avviso, estende in modo eccessivo il novero degli atti dell'Autorità che va pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La relatrice DENTAMARO replica a questa considerazione osservando che la pubblicità è limitata ai soli provvedimenti. La finalità è quella di garantire comunque oggettive esigenze di trasparenza nell'azione dell'Autorità.

Prende quindi la parola il senatore DUVA che, ribaditi i suoi rilievi sulla formulazione proposta dalla relatrice illustrati nella seduta di ieri, mostra di condividere le preoccupazioni avanzate dal Presidente e suggerisce di limitare l'onere della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ai soli

provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo proposto dalla relatrice.

Anche la senatrice PASQUALI dichiara di condividere le preoccupazioni avanzate dal Presidente, ritenendo eccessiva la previsione proposta dalla relatrice.

Alla luce di queste considerazioni, la RELATRICE modifica il comma 3 dell'emendamento 13.1000, eliminando l'onere di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti adottati dall'Autorità; rileva peraltro che sono comunque assicurati mezzi sufficienti per garantire una piena conoscenza dei provvedimenti dell'Autorità.

Con una dichiarazione di voto favorevole del senatore PELLICINI, l'emendamento 13.1000 è quindi approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, fatti salvi gli emendamenti aggiuntivi.

Il presidente VILLONE ricorda quindi che la Commissione si era riservata di svolgere un'ulteriore riflessione sul tema dell'alienazione simulata del patrimonio da parte dell'interessato a favore dei più stretti congiunti.

La relatrice DENTAMARO, rilevando la delicatezza della questione, si riserva di formulare, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, un'apposita proposta emendativa volta a prevedere la estensione dell'applicazione della disciplina in esame alle ipotesi di cessione del patrimonio da parte dell'interessato ai suoi più stretti congiunti.

Il presidente VILLONE reputa invece opportuno affrontare in Commissione la questione che appare di sicuro rilievo.

Il senatore SCHIFANI, alla luce della delicatezza della questione, conviene invece con la proposta della relatrice di affrontare il problema in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, anche al fine di assicurare una sollecita conclusione dei lavori della Commissione.

Il presidente VILLONE insiste invece sulla opportunità di affrontare la questione in Commissione, rilevando che, nel precedente dibattito, si era convenuto sulla inadeguatezza della originaria formulazione dell'articolo 7 proposto dalla relatrice.

Il senatore MAGNALBÒ, alla luce di tale inadeguatezza, ritiene preferibile limitarsi ad applicare la generale normativa codicistica. Anche il senatore PASTORE reputa sufficiente il rinvio alla generale disciplina sulla simulazione.

In proposito il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla difficoltà di accertare la simulazione di un negozio; una difficoltà che potrebbe inopportunamente prolungare i tempi dell'accertamento giudiziale.

Il senatore PASTORE, riprendendo argomentazioni precedentemente svolte, manifesta la sua più ferma contrarietà a presunzioni assolute di simulazione che rischierebbero di risolversi in una impropria diminuzione della capacità giuridica di alcuni soggetti con evidenti problemi di carattere costituzionale.

Il senatore PELLICINI, condividendo quest'argomentazione, ritiene che si potrebbero ipotizzare specifiche forme di controllo da parte dell'Autorità garante su alcuni contratti di alienazione posti in essere dall'interessato.

La relatrice DENTAMARO, ritenendo comunque evidente l'applicabilità alle fattispecie in esame della generale disciplina sulla simulazione negoziale, ritiene tuttavia necessario provvedere ad un'apposita disciplina. In proposito, ribadisce la sua convinzione circa l'opportunità di individuare puntualmente i casi in cui la disciplina in esame si debba estendere anche ad altri soggetti, al fine di evitare evidenti situazioni di conflitto di interessi. Si riserva comunque di presentare in occasione dell'esame in Assemblea una proposta emendativa in tal senso.

Il senatore MANZELLA ritiene opportuno evitare una disciplina speciale delle fattispecie di alienazione simulata. Quanto alla proposta da ultimo avanzata dalla relatrice, si mostra perplesso sulla possibilità di estendere a soggetti terzi lo stesso regime previsto, dalla disciplina in esame, per il titolare di cariche di Governo. In proposito ritiene preferibile ipotizzare uno speciale regime di vigilanza nel caso di trasferimento del patrimonio da parte dell'interessato al coniuge o ai più stretti congiunti.

A queste considerazioni il presidente VILLONE replica osservando che si finirebbe così per introdurre un'ulteriore disciplina speciale.

Anche la relatrice DENTAMARO dichiara di non condividere le osservazioni svolte dal senatore Manzella.

Il presidente VILLONE propone quindi alla relatrice di formalizzare o comunque illustrare la proposta emendativa di cui ha parlato nel corso della seduta notturna.

Il senatore SCHIFANI ribadisce invece l'opportunità di rinviare l'esame della questione per un suo ulteriore approfondimento al momento della trattazione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore ANDREOLLI conviene al contrario sulla opportunità che la Commissione presenti in Assemblea un testo compiutamente definito.

Il presidente VILLONE ricorda quindi che, nel corso dei lavori della Commissione, si era convenuto di accantonare, per un'ulteriore riflessione, la questione della particolare disciplina da adottare nel caso di titolarità, da parte delle imprese controllate dall'interessato, di concessioni o autorizzazioni. In proposito ricorda che questa materia veniva toccata, seppur sotto la forma di apposite previsioni sanzionatorie, nelle originarie formulazioni proposte dalla relatrice degli articoli 5, 6 e 7. La questione è poi oggetto dell'emendamento 12.500, precedentemente accantonato, nonché dell'emendamento 13.0.4 a sua firma.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che ricorda che la motivazione per la quale erano state espunte dagli articoli 5, 6 e 7 le fattispecie sanzionatorie consistenti nella revoca delle concessioni e delle autorizzazioni, risiedeva essenzialmente nella opportunità, sulla quale si era generalmente convenuto, di evitare di sanzionare con un'ulteriore grave sanzione fattispecie già sufficientemente sanzionate.

Il senatore MAGNALBÒ osserva che simili sanzioni finirebbero per colpire, del tutto inopportuno l'impresa anziché l'interessato. A questo rilievo si associa il senatore PELLICINI, il quale rileva inoltre l'evidente disparità di trattamento che si realizzerebbe a danno dell'interessato che controlla imprese che operano in regime di concessione rispetto ai titolari di altre imprese.

Ritiene non pertinente questo argomento la relatrice DENTAMARO la quale rileva l'evidente peculiarità della posizione dell'impresa titolare di concessioni. Non vede dunque impedimenti che ostacolano la introduzione di fattispecie sanzionatorie che incidano sul rapporto di concessione.

Il senatore PASTORE conviene con le argomentazioni svolte dal senatore Schifani rilevando che una simile previsione metterebbe in questione diritti e affidamenti di terzi. In particolare osserva che la revoca delle concessioni ha effetti dannosi non solo sul patrimonio dell'interessato, ma anche sul patrimonio dei soci di minoranza delle relative imprese i quali dunque si troverebbero ad essere danneggiati in virtù della particolare condizione in cui versa il soggetto che detiene il controllo dell'impresa.

Venendo quindi a considerare l'emendamento 13.0.4 ritiene che questa proposta debba essere ritenuta sostanzialmente preclusa dalle precedenti votazioni ponendosi in evidente contrasto con il testo sino ad ora approvato. In particolare ricorda che l'articolo 4, comma 2 lettera b) del testo approvato individua come rilevanti, ai fini della disciplina in esame, le imprese esercenti mezzi di comunicazione e di massa che agiscono, come è noto, in un regime di concessione. Apparirebbe dunque contraddittorio

prevedere per queste imprese l'applicazione della disciplina sulla gestione fiduciaria e, al contempo, l'automatica revoca delle concessioni.

Il senatore SCHIFANI conviene con queste argomentazioni, rilevando la chiara incoerenza dell'emendamento 13.0.4 con la norma che dispone il trasferimento al gestore; norma questa contenuta nell'articolo 7 come risultante dalle precedenti votazioni.

A questi rilievi replica il presidente VILLONE il quale osserva che la revoca delle concessioni non è una previsione di carattere sanzionatorio, ma è volta a garantire la realizzazione dell'obiettivo stesso perseguito dalla legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE che, ricordato brevemente l'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento frutto di un ampio e trasversale consenso, si sofferma analiticamente sul contenuto del medesimo illustrando, in primo luogo, le disposizioni generali contenute nel Capo I. Il Capo II reca invece una serie di puntuali misure a sostegno dello sviluppo del settore editoriale.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'articolo 11 che reca una complessa disciplina del prezzo dei libri. In proposito dà conto di una articolata segnalazione inviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che invita il Senato a rivalutare l'opportunità di introdurre una disciplina che, secondo l'Autorità, impone un prezzo sostanzialmente fisso dei libri, temendo che questa previsione si risolva in un ostacolo allo sviluppo concorrenziale del settore dell'editoria a danno dei consumatori.

Nella motivazione di questo suo intervento l'Autorità ricorda una precedente iniziativa del giugno 1998 volta a contrastare intese tra gli imprenditori che si risolvevano in un evidente aumento del prezzo di acquisto dei libri. In proposito rileva la sostanziale differenza tra quest'ultima fattispecie, che ha motivato un giusto intervento repressivo dell'Autorità, e la fattispecie regolata dall'articolo in esame. L'articolo 11 del disegno di legge in titolo, infatti, non prevede un prezzo fisso per i libri, ma disciplina una complessa griglia di parametri che, a suo avviso, non si risolvono in una completa compressione dell'autonomia del venditore nella fissazione del prezzo. Tenuto poi conto del prevalente interesse ad una rapida definizione del provvedimento in titolo, ritiene che si possa, nelle

vie brevi avviare un confronto con l'Autorità garante, anche al fine di assumere precisi impegni da parte della Commissione.

Riprendendo quindi l'illustrazione del provvedimento dà brevemente conto del contenuto di quanto previsto dal Capo III e dal Capo IV del disegno di legge manifestando, conclusivamente, il suo favore per una sollecita definizione del provvedimento.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore SCHIFANI, pur comprendendo la obiettiva esigenza di una rapida definizione del provvedimento in titolo, ritiene che il rilievo della Autorità garante non possa essere trascurato. In proposito non crede sufficiente l'assunzione di generici impegni e reputa invece necessario procedere alla soppressione dell'articolo 11 che introduce un'inammissibile distorsione nel funzionamento del mercato a danno dei consumatori. Si tratta di una modifica che la sua parte politica ritiene indispensabile anche al fine di garantire un esame sollecito del provvedimento.

Il presidente VILLONE ai rilievi critici svolti dal senatore Schifani replica osservando che per una ampia categoria di libri nonché in una serie di specifiche occasioni, l'articolo 11 in esame prevede espressamente che la disciplina restrittiva non si applichi.

Il senatore ROTELLI condivide i rilievi circa l'inopportunità della previsione contenuta nell'articolo 11 che mette in questione la stessa possibilità di un regime concorrenziale tra i venditori di libri.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 19 di domani il termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 838 (VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO)

Ad una richiesta della senatrice PASQUALI circa i tempi dell'esame del provvedimento in titolo, il presidente VILLONE replica assicurando che l'esame dello stesso riprenderà non appena esaurita la trattazione del disegno di legge n. 3236 (conflitto di interessi).

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236**Art. 13.****13.500/1**

LA RELATRICE

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:

«01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante».

13.500/4

SCHIFANI

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:

«01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400».

13.500/5

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

13.500/3

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: «di accertamento».

13.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «in unico grado» alla fine.

13.500/2 (nuovo testo)

PASQUALI, MAGNALBÒ

13.500/6

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e solo», fino alla fine del periodo.

13.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell'Autorità garante)

1. Ogni determinazione dell'Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei

sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell'inizio di ogni anno giudiziario».

13.500 (nuova formulazione)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Regolamento sulle procedure istruttorie pubblicità e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dagli articoli 4, 5, 7 e 9.

2. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob nonché alle autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.

3. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità garante in applicazione della presente legge deve essere motivato ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro sessanta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte».

13.1000

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Regolamento sulle procedure istruttorie pubblicità e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dagli articoli 4, 5, 7 e 9.

2. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza di cui all'articolo 5, comma 3 e all'articolo 7, comma 3.

3. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob nonché alle autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.

3. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità garante in applicazione della presente legge deve essere motivato ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte».

13.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza» con le altre: «interessi propri».

13.0.100

LA RELATRICE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 13-...

(Regolamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo ed al gestore la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento, in quelli di applicazione delle sanzioni e per ogni altro adempimento o provvedimento dell'Autorità garante compiuto o adottato ai sensi della presente legge».

13.0.1

LAURO, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il Governo, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a trasferire la gestione di partecipazioni azionarie assegnate al Tesoro nei casi in cui possa insorgere conflitto di interesse».

13.0.4

VILLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Nessuna impresa, intendendosi per essa l'attività di cui all'articolo 2082 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica assunta, rispetto alla quale soggetti ricoprenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o all'articolo

7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può stipulare contratti o essere affidataria di concessioni, o intrattenere con l'amministrazione statale qualsiasi altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della propria attività d'impresa o di una sua controllante, controllata o collegata.

2. I rapporti già in corso al momento dell'accettazione di una delle cariche di cui al comma 1 sono risolti di pieno diritto decorsi novanta giorni dalla data dell'accettazione medesima.

3. La disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica alle imprese rispetto alle quali si trovino nel rapporto di cui al precedente comma 1 i presidenti di regione, i presidenti di provincia, i sindaci e i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, con riferimento alle rispettive amministrazioni».

640^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(3236) *Norme in materia di conflitti di interesse*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) *PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo*

(4465) *CÒ ed altri. - Norme in materia di conflitti di interesse*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

La senatrice DENTAMARO, relatrice, illustra una ipotesi di articolo aggiuntivo tendente a regolare l'estensione a terzi (congiunti e società collegate) della disciplina di cui agli articoli 5 e seguenti, anche in caso di cessioni avvenute nei sei mesi antecedenti il conferimento della carica di Governo.

Il senatore SCHIFANI non ritiene mature le soluzioni indicate dalla relatrice, che presentano profili particolarmente critici come quelli relativi al rapporto di parentela, troppo ampio, e alla durata del periodo antecedente, anch'esso troppo esteso.

La senatrice PASQUALI a nome del Gruppo di Alleanza nazionale obietta che il termine proposto dalla relatrice, nonché il grado di parentela indicato, sono troppo ampi. Ritiene inoltre che sull'affinità si pone il problema di una graduazione minore, in quanto il rapporto è affievolito. Le questioni in esame, comunque, a suo avviso non possono essere risolte nella seduta in corso, anche perché diversamente verrebbe meno l'approccio costruttivo con cui i Gruppi della maggioranza e di opposizione hanno affrontato fino ad ora l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore PASTORE, riservandosi ulteriori approfondimenti, osserva che la proposta della relatrice riguarda istituti trattati nell'ordinamento vigente con molta cautela, in particolare nel diritto successorio. Ritiene che ciò porterebbe ad applicare una disciplina speciale a soggetti incolpevoli, come si verificherebbe ad esempio per il caso della retroattività, mentre le sanzioni pecuniarie, il trasferimento di proprietà e la simulazione, istituti già previsti in altri articoli, sarebbero in sé sufficienti.

Il senatore D'ONOFRIO richiama l'originario emendamento della relatrice sostitutivo dell'articolo 7, in cui si prevedeva l'istituto della simulazione, integrato dalla richiesta all'interessato di informazioni in merito all'alienazione del suo patrimonio. Quella proposta, a suo avviso, era più idonea a risolvere i problemi in esame e ne auspica il ripristino, peraltro facendo cadere la presunzione di simulazione che risulta fondata sul sospetto.

Il presidente VILLONE ricorda che l'ipotesi della simulazione, presente nel testo originario, è stata abbandonata proprio perché difficilmente verificabile in concreto e aggiunge che la gestione ha carattere transitorio e non si configura come una sanzione per il titolare del patrimonio. Rileva, inoltre, che l'alienazione al coniuge o a parenti potrebbe essere invalidata dall'autorità solo dimostrando la simulazione, affrontando un procedimento dall'esito lungo e incerto. Perciò la proposta della relatrice è una scelta più semplice, forse necessariamente rudimentale ma oggettiva e comunque temperata dal suo carattere transitorio. Conclude osservando che non sembrano emergere valide alternative all'impianto proposto.

Il senatore SCHIFANI rileva che con la proposta in esame si rischia di coinvolgere terzi in buona fede, fattispecie prevista dall'ordinamento vigente solo nei casi di conoscenza presunta o accertata. Sarebbe necessario, inoltre, fondare la retroattività su una base certa, da individuare con precisione.

Il presidente VILLONE precisa che la proposta da ultimo posta all'esame non si riferisce a ipotesi di retroattività, bensì a un regime giuridico di carattere temporaneo.

Il senatore DUVA rileva che, anche prescindendo da valutazioni strettamente giuridiche, la proposta della relatrice consente di sciogliere un nodo molto complesso, lungamente dibattuto dalla Commissione. Ritiene inoltre che con essa i terzi incolpevoli vengano salvaguardati, anche per il carattere automatico della soluzione.

Il senatore D'ONOFRIO osserva che la prova della simulazione sarebbe comunque necessaria per dirimere molti casi non contemplati.

Il senatore MAGNALBÒ giudica negativamente la proposta della relatrice, che a suo parere si configura come una norma inattuabile.

Il senatore BESOSTRI rileva la necessità di dare una soluzione al problema rammentando che la retroattività già esiste in varie fattispecie presuntive nell'ordinamento vigente. Dichiarò il suo assenso alla riduzione dell'estensione del grado di parentela e giudicò solido l'impianto proposto.

Il presidente VILLONE sottolinea che il meccanismo all'esame si configura in sostanza come un affievolimento ragionevole delle prerogative proprietarie ma non come una compressione indebita di diritti.

Il senatore TIRELLI, dichiarando la sua opposizione alla proposta in esame rileva che con essa si presume la conoscenza *ex-ante* del destino politico di ciascun soggetto.

La senatrice DENTAMARO, relatrice, ricorda che il meccanismo della simulazione, per la difficoltà della sua individuazione e per gli inconvenienti che un lungo procedimento comporterebbe anche per le istituzioni, è stato escluso di comune accordo. Rileva che nel caso in cui non fossero affrontati i problemi l'interessato potrebbe con facilità, alienando ad esempio al coniuge e al figlio, eludere, a prescindere dal dolo, la disciplina del conflitto di interessi. Ritiene condivisibile, comunque, la richiesta di ridurre la platea dei soggetti, proponendo di limitarla al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Ribadisce, inoltre, che la tutela dei terzi in buona fede non è un principio assoluto dell'ordinamento vigente, ma deve essere temperato con altre esigenze, tra le quali ritiene inseribile a pieno titolo il buon funzionamento delle istituzioni. Valuta, infine, che allo stato non vi siano alternative a quanto da lei proposto, considerando più proficuo presentare all'Assemblea un testo che potrà comunque essere oggetto di ulteriori affinamenti. Quando al termine antecedente il conferimento della carica di Governo, si dichiara disponibile a ridurlo da sei a tre mesi.

Il senatore ANDREOLLI ritiene che, anche alla luce di esperienze già realizzate, sia necessario operare le scelte normative più incisive riguardo a possibili pratiche elusive della legge.

Il presidente VILLONE riassume la discussione, osservando che la proposta originaria è stata significativamente migliorata in quanto non si colpisce più il negozio traslativo ma si introduce un regime transitorio che si limita a condizionare l'esercizio dei diritti di proprietà. Considera la proposta, con le modificazioni da ultimo richiamate dalla relatrice, equilibrata e configurabile come un sostanziale progresso.

La relatrice DENTAMARO presenta l'emendamento 13.0.300, conforme alle indicazioni maturate nel corso del dibattito.

Il senatore PASTORE, intervenendo a nome dei Gruppi della Casa delle libertà per dichiarazione di voto contrario, sostiene che l'indirizzo dell'emendamento prelude ad esiti imprevedibili e non condivisibili.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.300 risulta approvato.

Il presidente VILLONE ricorda che la questione ancora aperta è quella concernente una eventuale disciplina specifica per le imprese in concessione, nonché il connesso problema della regolazione delle attività di impresa nel settore delle comunicazioni di massa. Sottopone alla Commissione l'alternativa tra una prima definizione delle questioni già in sede referente e la scelta di rimetterne la trattazione direttamente all'Assemblea.

Il senatore PELLICINI obietta che un'eventuale rimozione delle concessioni, per effetto *ex lege* o in forma di sanzione, incide comunque sulla posizione giuridica di terzi e soprattutto sull'interesse dell'impresa nel suo complesso, che ne sarebbe sostanzialmente travolta. Sottolinea, inoltre, che il destinatario di una simile prescrizione sarebbe ben individuabile in concreto e, trattandosi di attività relative all'emittenza televisiva, la rimozione delle concessioni equivale alla fine dell'impresa. Occorre domandarsi, pertanto, se lo scopo della normativa in esame è quello di prevenire il conflitto di interessi o invece quello di attentare al patrimonio degli interessati. La revoca delle concessioni, infatti, sarebbe una misura radicale, irreversibile e vessatoria.

Il senatore SCHIFANI commenta l'emendamento 13.0.400, presentato dalla relatrice: esso sembra coinvolgere anche la responsabilità del gestore e comunque prevede la revoca delle concessioni come una sanzione, che si cumula a sanzioni pecuniarie già assai severe e riferite a tutte le possibili ipotesi di illecito. Queste ultime, inoltre, già di per sé si cumulano alla misura del trasferimento coattivo del patrimonio al gestore, in caso di mancata alienazione o di mancato trasferimento volontario, previ-

sto dall'articolo 7, comma 4. La revoca delle concessioni colpisce i soci di minoranza, i dipendenti delle imprese e tutti coloro che hanno interessi in comune con l'impresa e si configura come una condanna pregiudiziale, eccessiva e non giustificata.

Il presidente VILLONE rappresenta due impostazioni possibili, l'una delle quali diretta a qualificare la revoca della concessione come una sanzione, alla quale si applica la critica del senatore Schifani sul possibile cumulo irragionevole di sanzioni per la stessa fattispecie di illecito. Altra impostazione è quella di non perseguire la via sanzionatoria ma di stabilire a priori che non vi è compatibilità tra la condizione di titolare di una carica di governo e quella di titolare effettivo di una concessione statale. In ogni caso, egli osserva che la configurazione della revoca della concessione come una sanzione non realizzerebbe un'ipotesi propria di cumulo sanzionatorio, perché sarebbe l'effetto di specifici casi di inottemperanza alla legge, in particolare per il mancato conseguimento della separazione gestionale.

Il senatore DUVA, nel convenire con le argomentazioni svolte dal Presidente, rileva che l'emendamento 13.0.400 si potrebbe risolvere in un pregiudizio all'impresa per effetto di una situazione che riguarda il suo titolare. Ritiene dunque ancora non matura la questione, mentre occorrerebbe riflettere ulteriormente sulla possibilità di un intervento normativo che incida esclusivamente sull'interessato. Queste motivazioni avevano portato ad elaborare alcune proposte emendative volte a sancire una chiara incompatibilità tra la titolarità di cariche di Governo e la titolarità di rilevanti interessi economici.

Il senatore SCHIFANI a questo proposito osserva che il problema è a suo avviso risolto con il trasferimento in gestione del patrimonio.

A questa considerazione il senatore DUVA replica osservando che occorre elaborare una particolare disciplina nel caso in cui le attività economiche siano svolte in regime di concessione, per garantire una sicura separazione degli interessi nel caso il soggetto coinvolto ricopra cariche di Governo.

Il senatore ELIA condivide la formulazione dell'emendamento 13.0.400 che risulta, a suo avviso, indenne dalle accuse sollevate contro previsioni rivolte a prevedere l'ineleggibilità ovvero l'incompatibilità del soggetto che si trovi a controllare imprese in regime di concessione. La sanzione prevista dall'emendamento è una misura estrema che, a suo avviso, giustamente deve essere ipotizzata nel caso delle più gravi violazioni della disciplina in esame. Essa ha il pregio di non pregiudicare in alcun modo le condizioni di elettorato passivo dell'interessato e appare muoversi secondo le linee che ispirano la normativa statunitense in materia, toccando esclusivamente le imprese controllate dei titolari di cariche di Go-

verno ed i loro rapporti con la pubblica amministrazione. Dichiaro quindi il proprio voto favorevole.

La senatrice PASQUALI manifesta invece la propria opposizione all'emendamento, che a suo avviso reca una previsione del tutto ingiustificata, motivata da un intento evidentemente punitivo. Si tratta di una disposizione *ad personam*, che avrebbe un sicuro e grave impatto sul piano sociale. Quanto al richiamo alla normativa statunitense, lo ritiene del tutto improprio, trattandosi di principi non traducibili facilmente negli ordinamenti dell'Europa continentale.

La relatrice DENTAMARO, replicando agli intervenuti, dichiara di ritenere inconferente l'argomento sul cumulo delle sanzioni. In molti casi l'ordinamento vigente prevede che un singolo illecito sia colpito da una pluralità di sanzioni alcune delle quali possono ben incidere su altri soggetti che abbiano una particolare relazione con l'interessato. Ricorda, in proposito, le sanzioni previste dalla normativa urbanistica nonché, da ultimo, le previsioni contenute nella legge n. 300 del 2000 di ratifica della convenzione internazionale contro la corruzione che prevede, in alcuni casi, la responsabilità penale delle società. In questo caso è la società a essere oggetto delle sanzioni applicate nel caso di illeciti compiuti dagli amministratori. Venendo quindi a considerare le sanzioni previste dall'emendamento 13.0.400, ricorda che queste sono previste solo nei casi di più gravi inadempienze. Quanto all'impatto sociale ed anche occupazionale dell'applicazione di queste sanzioni, pur riconoscendone il rilievo, ritiene che la considerazione di tale eventualità debba indurre gli interessati a rimuovere situazioni di oggettivo conflitto di interesse.

Il senatore SCHIFANI rileva quindi la genericità del riferimento, contenuto nell'emendamento, agli articoli 5, 7, 8 e 9. In proposito, ritiene necessario individuare puntualmente ed in modo completo le fattispecie cui è riconnessa l'applicazione della grave sanzione della revoca della concessione. Ritiene poi del tutto inopportuno il riferimento all'articolo 9, che reca una disciplina la cui violazione non giustifica in alcun modo la sanzione prevista dall'emendamento.

La relatrice DENTAMARO ritiene sufficientemente definite le fattispecie cui è connessa la sanzione. Quanto al riferimento all'articolo 9, conviene sulla sua inopportunità e lo elimina conseguentemente dal testo dell'emendamento.

La senatrice PASQUALI ribadisce il suo dissenso dall'emendamento considerando assolutamente improprio prevedere che sul patrimonio dell'interessato incidano negativamente omissioni o inadempienze del gestore, che potrebbero essere prodotte anche artificialmente. Ritiene pertanto necessario espungere quanto meno il riferimento all'articolo 8.

I senatori SCHIFANI MAGNALBÒ e TIRELLI dichiarano il proprio voto contrario sull'emendamento. Anche il senatore D'ONOFRIO dichiara il proprio voto contrario ricordando l'assoluta incertezza della fattispecie, regolata dal comma 3 dell'articolo 8, che fa riferimento a una generica attestazione di reciproca indipendenza tra interessato e gestore, cui l'emendamento in esame connette la grave sanzione della revoca delle concessioni.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.400 con l'eliminazione del riferimento all'articolo 9 accolta dalla relatrice è approvato dalla Commissione.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 precedentemente accantonati.

Posto ai voti l'emendamento 12.500 della relatrice, esso è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore SCHIFANI ritira l'emendamento aggiuntivo 13.0.1, mentre il presidente VILLONE ritira l'emendamento 13.0.4.

Il senatore SCHIFANI preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, il mandato alla Relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3236 come modificato dall'approvazione degli emendamenti e con il titolo «Norme in materia di conflitto di interessi», proponendo altresì l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 236 e 4465.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che la seduta antimeridiana prevista per domani è sconvocata.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236**Art. 12.****12.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.***12.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)*

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

12.102

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1 sostituire le parole da: «accerta» sino alla fine del comma con le seguenti: «valendosi anche della collaborazione dei comitati regionali per le comunicazioni, vigila affinché l'interessato non sia favorito mediante forme di sostegno privilegiato tali da costituire violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione».

12.1

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

12.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo le parole: «mediante forme», inserire le seguenti: «di incentivazione o».

12.106

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire le parole da: «Fatto salvo» fino a «comma 2» con le seguenti: «Nel caso di reiterata violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione, mediante forme di sostegno privilegiato per il soggetto interessato».

12.107

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l'Autorità diffida» sostituire la parola: «l'impresa» con le seguenti: «il soggetto esercente».

12.105

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «all'impresa» con le seguenti: «al soggetto esercente».

12.104

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «fino ad un ammontare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni».

12.108

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «nella medesima diffida intimando a» con le seguenti: «intimando al soggetto esercente di».

12.103

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 3.

Art. 13.**13.0.1**

LAURO, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il Governo, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a trasferire la gestione di partecipazioni azionarie assegnate al Tesoro nei casi in cui possa insorgere conflitto di interesse».

13.0.4

VILLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Nessuna impresa, intendendosi per essa l'attività di cui all'articolo 2082 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica assunta, rispetto alla quale soggetti ricoprenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può stipulare contratti o essere affidataria di concessioni, o intrattenere con l'amministrazione statale qualsiasi altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della propria attività d'impresa o di una sua controllante, controllata o collegata.

2. I rapporti già in corso al momento dell'accettazione di una delle cariche di cui al comma 1 sono risolti di pieno diritto decorsi novanta giorni dalla data dell'accettazione medesima.

3. La disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica alle imprese rispetto alle quali si trovino nel rapporto di cui al precedente comma 1 i presidenti di regione, i presidenti di provincia, i sindaci e i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, con riferimento alle rispettive amministrazioni».

13.0.300

LA RELATRICE

«Art. 13.

1. Si applica la disciplina di cui agli articoli 5 e seguenti anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione sia, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

13.0.400 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 13.

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 5, 7 e 8 da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, comporta in ogni caso la revoca dell'atto di concessione o di altro atto di assenso della amministrazione statale comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

704^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta del relatore FASSONE e dopo un intervento del senatore CENTARO, la Commissione conviene di fissare a lunedì 19 febbraio alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Prende la parola il sottosegretario BRUTTI il quale, con riferimento ad alcune delle considerazioni svolte dal relatore Fassone nella seduta di ieri, sottolinea come i rilievi concernenti la necessità dell'udienza preliminare per le nuove ipotesi delittuose del furto in abitazione e del furto con strappo siano certamente condivisibili nel merito, ma non rappresentino una svista del legislatore, essendo invece la logica e coerente conseguenza

della scelta effettuata sul piano sistematico di configurare come autonome fattispecie incriminatrici le condotte richiamate.

In merito, poi, all'articolo 624-*bis* del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 6, ritiene che esso debba senz'altro interpretarsi nel senso che tale disposizione troverà applicazione solo nelle ipotesi di annullamento senza rinvio.

Esclude infine che la modifica apportata dall'articolo 14 del disegno di legge all'articolo 275 del codice di procedura penale, con l'inserimento del capoverso 2-*ter*, possa essere intesa in senso restrittivo rispetto alla possibilità di disporre le misure cautelari con la sentenza di condanna in appello, qualora risultino sussistere le esigenze previste dall'articolo 274 del codice di rito. Il sottosegretario Brutti sottolinea che un simile esito interpretativo sarebbe insostenibile in quanto porterebbe a conseguenze applicative irragionevoli: non si capisce per quale motivo dovrebbe essere più difficile disporre le misure cautelari nel caso di condanna di appello rispetto ai casi di condanna di primo grado.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

(2670) MANCONI. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(2728) CIONI. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

(4180) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato

(4552) MONTAGNINO. – Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro

(4923) PINTO ed altri. – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato

(4954) Deputato PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FOLLIERI che sottolinea l'importanza della materia all'esame della Commissione e dei disegni di legge ad essa riferiti in quanto attinenti alla realizzazione del solenne dettato costituzionale recato dall'articolo 24 che tende a garantire realmente ed effettivamente a tutti l'esercizio del diritto di difesa.

Il diritto – anche dei non abbienti – ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ha trovato anche nella legislazione ordinaria – prosegue il relatore Follieri – alcuni limitati punti di approdo. Nella fase precostituzionale ricorda il regio decreto n. 3282 del 1923

mentre, nella legislazione successiva alla Costituzione repubblicana, vanno menzionati l'articolo 98 del codice di procedura penale e la «legge base», n. 217 del 1990, nonché la legge n. 533 del 1973 circoscritta alle controverse in materia di lavoro e di previdenza.

Il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento (A.S. 4954), all'articolo 1, modifica la legge n. 217 del 1990 per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali mentre – nel suo articolo 13 – introduce un nuovo capo che amplia ai giudizi civili ed amministrativi l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato, attualmente limitato al procedimento penale ovvero penale militare, mentre per i procedimenti civili – sempre sulla base della legislazione vigente – il patrocinio è assicurato solo limitatamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempre che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. Per quanto attiene alle modifiche circa il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, il relatore segnala come meritevole di considerazione e del tutto condivisibile l'intervento che estende il patrocinio a spese dello Stato anche all'indagato e al condannato, così modificando – all'articolo 2 – il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 217 del 1990. Inoltre, è altresì meritevole di considerazione il comma 3 dell'articolo 2 che sopprime la disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 della legge n. 217 del 1990, il quale attualmente impone che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.

L'articolo 3, poi, rappresenta un importante punto di arrivo che si propone di intervenire su uno degli aspetti che hanno senz'altro determinato la scarsa incidenza della legislazione vigente in materia di patrocinio a spese dello Stato, segnatamente l'esiguità dei limiti di reddito richiesti per usufruire del diritto: infatti l'articolo in questione eleva a diciotto milioni il limite stesso e si applicherà a partire dal primo luglio 2001.

L'articolo 4 introduce molto opportunamente norme di raccordo con la legge sulle investigazioni difensive, n.397 del 7 dicembre 2000, e prevede, pertanto, agli effetti dell'ammissione al patrocinio, anche l'anticipazione delle spese per investigatori privati autorizzati.

L'articolo 5 interviene su un ulteriore aspetto che aveva frenato l'applicazione delle vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, rappresentato dall'eccessiva mole di documentazione certificativa da produrre, e pertanto semplifica e snellisce in maniera significativa la documentazione in questione.

Infine, il relatore fa presente che l'articolo 17 del disegno di legge n. 4954 istituisce l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Infine, il relatore propone di congiungere al disegno di legge n. 4954 i disegni di legge n. 2670, 2728, 4180 e 4923, che si muovono su linee sostanzialmente contenute nel disegno di legge n. 4954, già approvato dalla Camera dei deputati. Propone altresì la congiunzione per il disegno

di legge n. 4552, che riguarda, peraltro, nuovi limiti di reddito per il gratuito patrocinio nei processi di lavoro.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

705^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

indi del Vice presidente

CALLEGARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4948) Deputato PECORELLA. – *Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta del 13 febbraio 2001.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO sottolinea come il testo in discussione apporti senz'altro dei miglioramenti rispetto alla normativa attualmente vigente, anche se questi non rappresentano certamente innovazioni radicali.

Nel corso delle audizioni svoltesi in sede informale sono emerse critiche nei confronti della previsione introdotta dall'articolo 7 del disegno di legge, con specifico riferimento al fatto che in essa si fa riferimento – oltre che agli ordini professionali – esclusivamente all'unione delle camere penali, non tenendo conto del fatto che esistono altri soggetti associativi dell'avvocatura che già oggi svolgono attività di formazione professionale. Al riguardo, sarebbe senz'altro opportuna una correzione della disposizione ora richiamata, ma la situazione attuale non consente un simile intervento in quanto una eventuale modifica – con la conseguenza di un ulteriore passaggio presso la Camera dei deputati – potrebbe mettere in ri-

schio la definitiva approvazione del provvedimento, approvazione che deve invece considerarsi una esigenza assolutamente prevalente e che corrisponde, peraltro, anche all'auspicio formulato perlomeno dalla maggior parte delle associazioni di categoria audite in sede informale.

Peraltro ritiene possibile, in sede applicativa, un'interpretazione della previsione di cui all'articolo 7 in grado di superare perlomeno alcune delle perplessità che sono state sollevate. Qualora ciò non fosse possibile non mancherà in seguito la possibilità di rivedere questo specifico aspetto del disegno di legge.

Prende la parola il senatore GASPERINI il quale manifesta, a sua volta, perplessità sulla previsione contenuta nell'articolo 7, sottolineando come l'unione camere penali non sia l'unico soggetto associativo dell'avvocatura in condizione di organizzare validi corsi di formazione professionale. Preannuncia, al riguardo, la presentazione di un emendamento.

Il senatore CENTARO si rifà alle considerazioni già emerse in merito all'articolo 7 del disegno di legge osservando come tale disposizione appaia contraddittoria nella sua formulazione in quanto, sotto il profilo sistematico, le alternative accettabili erano o, da un lato, l'attribuzione ai soli ordini professionali dell'attività di formazione, in ragione del loro ruolo istituzionale, ovvero, l'attivazione, in questo campo, di tutti i soggetti rappresentativi dell'avvocatura.

Altra questione centrale è poi, a suo avviso, quella concernente l'articolo 17 del disegno di legge in materia di recupero dei crediti professionali. Si tratta di un punto di fondamentale importanza nella prospettiva di una maggiore effettività della difesa d'ufficio, rispetto al quale la soluzione proposta non appare pienamente convincente. Sarebbe stata preferibile una diversa formulazione della norma che autorizzasse il difensore d'ufficio a rivolgersi direttamente allo Stato per ottenere il proprio compenso, fatta salva, poi, per lo Stato stesso la possibilità di rivalersi sulla persona che ha goduto della difesa d'ufficio.

Conclude sottolineando la stretta correlazione esistente tra disegno di legge in titolo e riforma dell'articolo 111 della Costituzione attuata con la legge costituzionale n. 2 del 1999, evidenziando l'opportunità che il disegno di legge in materia di difesa d'ufficio e quello all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati, in materia di formazione e valutazione della prova, siano approvati contestualmente.

Il senatore MILIO non si ritiene in sintonia con i contenuti del disegno di legge in titolo e, in questa prospettiva, si sofferma sulla previsione di cui all'ultimo periodo del capoverso 2 del comma 1 dell'articolo 8 dove gli appare eccessivamente generica la nozione di competenze specifiche. Condivide poi le critiche formulate nei confronti dell'articolo 7 del disegno di legge in materia di organizzazione dei corsi di aggiornamento professionali, né lo convince la previsione di un recapito centralizzato del pari contenuta nello stesso capoverso 2 del comma 1 dell'articolo 8.

Dopo aver formulato riserve anche sulla previsione di cui al capoverso 2 dell'articolo 17, conclude esprimendo un giudizio complessivamente negativo sul disegno di legge in discussione.

Dopo un breve intervento del senatore GASPERINI, prende la parola il senatore FOLLIERI il quale giudica invece positivamente il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento per il disegno di legge n. 4948 e sottolinea, in particolare, l'opportunità della previsione contenuta nell'articolo 1 in funzione di una maggiore effettività del diritto di difesa, evidenziando, poi, il rilievo della modifica apportata all'articolo 108 del codice di procedura penale. A quest'ultimo proposito osserva come l'aver inserito il riferimento al difensore designato d'ufficio – rispetto alla previsione attualmente vigente – chiarisce obiettivamente ogni dubbio in ordine alla necessità di concedere il termine a difesa anche nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono in cui il difensore dell'imputato viene sostituito con un difensore d'ufficio.

Il senatore MELONI condivide in gran parte i contenuti del disegno di legge in titolo, pur manifestando perplessità sia con riferimento al fatto che non si tiene conto, all'articolo 1, dei distretti di corti d'appello in cui sono istituite sezioni distaccate delle stesse, che in merito alle disposizioni che prevedono il carattere non gratuito della difesa d'ufficio in quanto ritiene assurdo che l'imputato che vede, magari anche contro la sua volontà, assegnarsi un difensore d'ufficio, sia poi costretto a pagare quest'ultimo.

Il senatore PREIONI dichiara di non essere né favorevole né contrario al disegno di legge n. 4948 e richiama in particolare l'attenzione sulle difficoltà organizzative che potrebbero ostacolare l'attività degli ordini forensi, soprattutto in realtà in cui il numero degli avvocati iscritto agli ordini è sostanzialmente esiguo.

Il senatore CALLEGARO esprime perplessità innanzitutto in quanto non comprende la necessità della previsione di un apposito ufficio centralizzato mediante il quale i consigli di ciascun distretto di corte d'appello dovrebbero predisporre gli elenchi dei difensori d'ufficio.

Non convincente gli appare poi il disposto dell'articolo 7 laddove esso introduce una sorta di distinzione per categorie all'interno dell'avvocatura, nel presupposto implicito che solo gli avvocati forniti dei requisiti indicati nel medesimo articolo 7 siano in grado di assicurare una valida difesa d'ufficio. Si tratta di una impostazione che egli non condivide in quanto non ritiene che l'aver frequentato determinati corsi o l'aver svolto per determinati anni la professione siano reali garanzie rispetto alla finalità perseguita.

Il senatore GASPERINI si dichiara d'accordo con i rilievi svolti dal senatore Callegaro circa l'inopportunità del disposto dell'articolo 7 del disegno di legge laddove questo finisce per introdurre una vera e propria di-

stinzione per categorie nell'ambito dell'avvocatura, considerando legittimati all'esercitazione della difesa d'ufficio esclusivamente coloro per i quali sussistono i requisiti indicati nella medesima norma.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(4247) MACERATINI ed altri. – Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando

(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio scorso.

Prende la parola il relatore RUSSO il quale ribadisce innanzitutto l'opportunità e la possibilità – confermate dall'andamento del dibattito – di un'interpretazione del comma 2 dell'articolo 291-*bis* introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4957, nel senso che tale disposizione configura una circostanza attenuante dell'unico reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e non un'autonoma fattispecie incriminatrice. Per quanto attiene, poi, alle interessanti considerazioni svolte dal senatore Vigevani nella precedente seduta, il relatore – nel ricordare che il disegno di legge n. 4957 lascia immutate le disposizioni vigenti che consentono la chiusura dell'azienda nella quale si svolgano attività delittuose legate al contrabbando di tabacchi lavorati e, pertanto, non vi è sotto questo profilo da temere un arretramento nell'attività di contrasto a tale delitto – osserva, inoltre, come gli aspetti messi in luce, relativamente al ruolo svolto dalle imprese produttrici di tabacco lavorato in merito alla immissione sul mercato di tale prodotto, già costituiscono oggetto – in termini sostanzialmente non dissimili – del vigente articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992.

Il senatore GRECO interviene per segnalare il mancato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 4077, da lui presentato, che reca modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, riguardante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. A suo avviso il disegno di legge n. 4077 – che rende obbligatoria la distruzione dei mezzi sequestrati in ordine a traffici illeciti di droga, armi, sigarette o clandestini nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali mezzi non siano stati assegnati in favore della pubblica amministrazione o di enti ed associazioni beneficiari per legge – agisce su materia coincidente a quella di cui all'articolo 301-*bis*

introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4957, proponendo peraltro una soluzione divergente da quella prospettata dal medesimo disegno di legge.

Il relatore RUSSO, pur rilevando che l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 4077 risulta assai più ampio di quello disciplinato dall'articolo 301-*bis* non sarebbe pregiudizialmente contrario ad un'eventuale decisione di congiungere i disegni di legge in esame con il disegno di legge di iniziativa del senatore Greco. Tuttavia, considerando che tale risultato potrebbe essere raggiunto solo apportando una modifica all'ordine del giorno della Commissione che richiederebbe, comunque, di soprassedere all'approvazione del disegno di legge n. 4957 nella seduta odierna, dichiara di non ritenere opportuna la decisione di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 4077.

Il senatore BERTONI, richiamandosi al dettato dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento del Senato, ritiene che, essendosi ormai chiusa la discussione generale in quanto il relatore all'inizio di seduta ha effettuato la propria replica, alla Commissione non sia più consentito procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 4077 con i provvedimenti in titolo.

Il presidente CALLEGARO non condivide l'interpretazione del senatore Bertoni e osserva che le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, si intendono riferite non alla discussione generale, bensì a tutta la fase della discussione disciplinata dal capo XII del Regolamento del Senato.

La senatrice SCOPELLITI stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza che assume comportamenti contraddittori dettati dall'esigenza di condurre rapidamente in porto una normativa che andrebbe, invece, affrontata con la dovuta attenzione.

Il sottosegretario GRANDI ritiene che proprio l'importanza e la novità del disegno di legge n. 4957 meritino di essere affrontate senza inutili contrapposizioni e ricorda il largo consenso che il citato disegno di legge ha avuto, anche dall'opposizione, presso l'altro ramo del Parlamento, in un clima assai costruttivo.

Il senatore PREIONI, ribadendo la sicura connessione del disegno di legge n. 4077 di iniziativa del senatore Greco con i provvedimenti in titolo, ne sollecita la riunione.

Il senatore CENTARO prende la parola per proporre, in una prospettiva di costruttivo confronto fra maggioranza e opposizione, la eventuale disponibilità al trasferimento dei disegni di legge in esame in sede deliberante (considerato che egli è convinto che il disegno di legge n. 4957 sia meritevole di giungere a buon fine), proprio al fine di apportare quelle

correzioni tecniche per poter predisporre così una corsia preferenziale che consenta, poi, alla Camera dei deputati di approvare rapidamente il testo modificato. Tanto più – osserva il senatore Centaro – che nel caso in cui le numerose assegnazioni in sede deliberante già concesse venissero revocate, l'Assemblea del Senato si troverebbe certamente oberata da una tale quantità di provvedimenti, da non riuscire a concludere gran parte del suo lavoro.

Il senatore GRECO sottolinea che gli intendimenti da lui prefigurati nel segnalare il disegno di legge n. 4077 erano certamente di natura costruttiva, in quanto miravano alla predisposizione di una modifica – e, a tale riguardo, ritiene opportuna una riapertura del termine per gli emendamenti – e comunque, all'esigenza di impedire che venisse approvata una normativa potenzialmente confligente con quella da lui proposta.

Il relatore RUSSO, nel prendere atto delle considerazioni del senatore Centaro, non ritiene di poter esprimere al riguardo valutazioni che rientrino in una sfera non tecnica, ma politica, e relativamente alle quali si rimette al Governo. Tuttavia vi è obiettivamente – a suo avviso – il rischio che un eventuale passaggio presso l'altro ramo del Parlamento impedisca l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Il senatore CALVI ritiene che le considerazioni del relatore Russo esprimano una posizione univoca del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo in quanto, pur nella certezza della sua perfettibilità, il disegno di legge rappresenta uno strumento necessario che non può che essere approvato senza ulteriori rinvii, attesa la obiettiva situazione della Camera dei deputati.

Il sottosegretario GRANDI, a sua volta, nel mettere in rilievo l'attenzione con la quale ha apprezzato la serietà delle considerazioni del senatore Centaro, conferma che le informazioni da lui assunte presso l'altro ramo del Parlamento lo inducono a ritenere che vi sia il rischio di pregiudicare la possibilità di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge n. 4957, nel caso in cui dovesse rendersi necessario un ulteriore passaggio presso la Camera dei deputati.

Il presidente CALLEGARO ritiene di dover sottoporre alla Commissione la decisione in ordine alla integrazione dell'ordine del giorno con il disegno di legge n. 4077.

Il senatore GRECO, alla luce dell'andamento del dibattito, dichiara che ritirerà il disegno di legge n. 4077 e di non insistere per la votazione.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

706^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 20,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario MAGGI, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03667 e n. 3-03668 a firma dei senatori Antonino Caruso e Bucciero fa presente che, sulla base delle notizie fornite della Procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza e della competente articolazione ministeriale, il signor Italo Buzzi, nato il 29 aprile 1963, è stato tratto in arresto in data 17 luglio 1999 per la ravvisata attribuità, a carico dello stesso, delle ipotesi di reato contemplate dagli articoli 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 582, 585, 61 e 576 (lesioni personali aggravate) del codice penale. In pari data è stato condotto presso la casa circondariale di Piacenza, ove è deceduto il 22 luglio 1999.

Dalla certificazione sanitaria di primo ingresso, è emerso che il detenuto aveva manifestato propositi suicidi e rifiutato terapie ansiolitiche. Lo stesso detenuto, tuttavia, aveva accettato la visita psichiatrica a seguito della quale era stata disposta nei suoi confronti, con ordine di servizio del 17 luglio 1999, la massima sorveglianza. In tale situazione il Buzzi è stato particolarmente seguito anche dal personale sanitario. Il suddetto Buzzi, all'atto di ingresso presso la predetta casa circondariale, era stato allocato nella cella numero 2, ma poi nello stesso giorno, a seguito di un tentativo di suicidio, era stato spostato nella cella numero, 5 priva di qualsiasi arredo e suppellettile e dotata di un sola branda, con dotazione personale limitata agli *slip* e alle lenzuola di carta. Il 20 luglio 1999, a seguito di interrogatorio del magistrato precedente che confermava lo stato di isolamento, il detenuto veniva sistemato, nella stessa condizione di arredi e dotazione sopra indicata, nella cella numero 1 situata vicino all'ingresso, proprio per rendere più agevole e continua la sorveglianza da parte del personale penitenziario.

Dagli atti acquisiti risulta altresì che il 19 luglio 1999 il Buzzi ha effettuato colloqui visivi con la sorella ed il successivo 21 luglio 1999 altri colloqui con la moglie, il padre e la stessa sorella. Il decesso del detenuto è avvenuto il 22 luglio 1999 alle ore 0,10 e, alle ore 0,50 dello stesso giorno, si è provveduto ad informare del fatto la sorella del Buzzi.

In merito al decesso la competente Procura della Repubblica di Piacenza ha avviato indagini, disponendo, tra l'altro, l'esame autoptico, all'esito del quale non sono emersi elementi tali da far sospettare l'intervento, a carico del Buzzi, di lesività di tipo meccanico, chimico-tossicologico o termico, che possano averne determinato il decesso. L'ufficio inquirente, con la richiesta di archiviazione del procedimento, ha poi evidenziato che le indagini svolte nell'immediatezza dei fatti hanno consentito di accertare l'insussistenza di negligenze o carenze nell'espletamento dei compiti d'istituto da parte del personale di Polizia penitenziaria in servizio al momento del fatto. Al riguardo ha osservato, in particolare, il pubblico ministero che la valutazione delle circostanze di tempo, di luogo e di persona, rilevate direttamente nel corso del sopralluogo, ha dato conto del pieno assolvimento, da parte del personale preposto, dei compiti di puntuale e continuativo controllo, nei limiti imposti dal regime di massima sorveglianza, delle condizioni del detenuto nonché della concreta impossibilità di impedire l'accaduto e di far fronte con successo alla pervicace determinazione con la quale il proposito suicida è stato attuato.

La richiesta di archiviazione dell'ufficio di procura è stata accolta dal Gip di Piacenza con decreto 7 agosto 2000. Le medesime conclusioni cui si è pervenuti in sede penale sono state rassegnate dal provveditore regionale dell'Emilia Romagna a seguito della espletata visita ispettiva. Anche in tale sede, infatti, è stata esclusa la sussistenza di responsabilità di ordine amministrativo e disciplinare a carico degli operatori in servizio presso l'istituto di Piacenza, atteso, fra l'altro, che la direzione aveva provveduto, per come già rilevato, a disporre un'attenta sorveglianza nei confronti del detenuto ed erano state adottate tutte le misure intese ad evitare che il Buzzi potesse compiere atti autolesionistici.

Il senatore Antonino CARUSO fa presente innanzitutto che il senatore Cò, il quale pure ha intensamente seguito questa vicenda, non ha potuto essere presente a causa di un impegno precedentemente preso. In ordine alla risposta del Sottosegretario non può che dichiararsi radicalmente insoddisfatto in quanto le informazioni raccolte non coincidono con due dati di fatto che sono pacificamente noti alla famiglia del signor Buzzi. Il primo riguarda il fatto che il signor Buzzi nei primi tre giorni di detenzione, e quindi nelle giornate 17, 18 e 19 luglio 1999, fu mantenuto in una situazione di detenzione non isolata. Nel corso di questo periodo il signor Buzzi, così almeno ebbe a segnalare ai propri familiari e alla propria moglie, ebbe a subire condotte violente da parte di altri detenuti delle quali si dolse con la direzione del carcere.

Altro fatto pacifico che emerge dai documenti forniti della stessa amministrazione carceraria, sebbene si tratta di documenti che contengono

abrasioni e cancellature, è che il suicidio del signor Buzzi è avvenuto tra le 23 e 35 e le 23 e 40 del 21 luglio 1999, anche se che il decesso è stato constatato alle 0.10 del 22. Il punto poco credibile è che egli in cinque minuti, anche in ragione della sua costituzione fisica, sia riuscito a smontare la branda di cui era corredata la cella in cui egli si trovava, a recuperare le lenzuola di carta, ad annodarle alle inferriate del carcere, e quindi a suicidarsi mediante impiccagione problematica anche in ragione di fatti fisici e meccanici sui quali il Sottosegretario non ha fornito alcuna risposta. Quindi la ragione della insoddisfazione deriva dalla incongruità palese, rispetto a dati conosciuti, delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, nonchè dal fatto che non sono state indicate, viceversa, circostanze significative ai fini dell'accertamento della verità in merito alla morte del signor Buzzi.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

PER LA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233

Il senatore PELLICINI sottolinea l'opportunità che, mediante la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4233, recante istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino – che la Commissione ha già varato in sede referente nella seduta del 19 ottobre 2000 – si possa ottenere almeno l'approvazione definitiva del provvedimento presso questo ramo del Parlamento. In tale ipotesi il Governo potrebbe utilizzare un elemento di maggior peso per procedere nella direzione richiesta.

Il presidente PINTO invita i Gruppi presenti in Commissione a pronunziarsi al riguardo.

I senatori GRECO e PREIONI esprimono l'assenso a nome dei rispettivi Gruppi.

Anche il senatore FOLLIERI preannuncia condivisione rispetto alla richiesta del senatore Pellicini.

Il presidente PINTO comunica, infine, che provvederà ad acquisire l'assenso dei Gruppi al momento non presenti in Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(4948) Deputato PECORELLA. – *Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente RELATORE formula l'auspicio che i presentatori ritirino gli emendamenti proposti al disegno di legge in titolo, in considerazione dell'avvenuta approvazione definitiva dell'atto Camera n. 463-B in materia di formazione e valutazione della prova, provvedimento del quale era stata sottolineata la stretta correlazione con il disegno di legge in materia di difesa d'ufficio in discussione, evidenziando l'opportunità di una contestuale approvazione degli stessi.

Rileva inoltre che gli è pervenuto da parte dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) un comunicato con il quale, d'intesa con le maggiori associazioni forensi ANF, UIF e AIGA, si auspica l'immediata approvazione del disegno di legge n. 4948 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in considerazione del rischio che eventuali modifiche – che tengano conto delle pur giuste osservazioni dell'AIGA e del CNF in merito alla previsione di cui all'articolo 7 – potrebbero compromettere la possibilità di una definitiva approvazione del disegno di legge entro la fine della legislatura.

I senatori GRECO e CENTARO ritirano gli emendamenti a propria firma.

I senatori MELONI, CALLEGARO e PREIONI insistono per la votazione degli emendamenti da loro presentati.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale e procede alla replica in qualità di relatore. Con riferimento all'articolo 7 ritiene superabili le obiezioni ad esso relative in quanto, a suo avviso, la previsione consente che, in collaborazione con gli ordini forensi, anche altri soggetti associativi possano organizzare corsi di aggiornamento professionale, la cui frequenza costituisca titolo per l'inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 17 del disegno di legge, questa disposizione è stata oggetto di critiche di segno diverso, essendosi da alcuni ritenuto che tale previsione non sia in grado di assicurare in maniera efficace la percezione del compenso spettante ai difensori d'ufficio, ed essendosi invece obiettato da altri la non divisibilità dello stesso principio per cui l'imputato difeso d'ufficio deve pagare un difensore che non si è scelto e una difesa che, magari, non ha neppure voluto. Ciò nonostante, il disposto di cui al citato articolo 17 rappresenta, a suo parere, una soluzione che – tenendo conto dei diversi profili problematici che vengono in rilievo ai fini qui considerati – costituisce comunque un utile punto di equilibrio, funzionale in ogni caso all'esigenza di assicurare una maggiore effettività dei meccanismi della difesa d'ufficio.

Conclude ribadendo che, pur essendo il disegno di legge in discussione certamente perfettibile, la circostanza che sia ormai prossima la conclusione della legislatura e il rischio che eventuali modifiche possano pregiudicarne la definitiva approvazione non possono non indurre a considerare prevalente l'esigenza di evitare che vadano persi gli aspetti positivi

del lavoro sin qui compiuto e a ritenere pertanto preferibile l'approvazione senza modifiche dell'articolato in esame.

Il sottosegretario MAGGI concorda con i rilievi del Presidente relatore e sottolinea come l'approvazione del disegno di legge n. 4948 rappresenterà un significativo passo avanti nella prospettiva di un rafforzamento delle garanzie legate alla difesa di ufficio.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(4247) MACERATINI ed altri. – Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando

(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4957.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti a sua firma sottolineando, in particolare, con riferimento all'emendamento 1.1, come tale proposta emendativa sia volta a chiarire in maniera inequivocabile che la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 291-*bis* introdotto dall'articolo 1 rappresenta un'unica ipotesi delittuosa rispetto alla quale il disposto del comma 2 dello stesso articolo 291-*bis* configura una circostanza attenuante. Con riferimento poi all'emendamento 1.6, il senatore Centaro osserva la non divisibilità dell'ipotesi di attenuante per collaborazione di cui al comma 5 dell'articolo 291-*quater* – introdotto sempre dall'articolo 1 – e che l'emendamento propone di sopprimere. L'emendamento 1.7 è collegato all'emendamento 4.1 ed è finalizzato a circoscrivere la rilevanza penale delle condotte considerate esclusivamente ai casi in cui esse sono dirette ad alterare o modificare il mezzo di trasporto, al fine di ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità allo scopo di favorire la commissione specifica dei reati di contrabbando.

Il relatore RUSSO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Con riferimento in particolare all'emendamento 1.1, fa presente che il suo parere contrario è motivato dalla convinzione che la proposta emenda-

tiva sia sostanzialmente superflua, in quanto la corretta interpretazione dell'articolo 291-*bis* non può che portare alla conclusione che il comma 2 del medesimo articolo configuri un'ipotesi attenuata dell'unico delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e non un'autonoma fattispecie delittuosa.

Prosegue osservando poi, in merito all'emendamento 1.6, come l'ipotesi di attenuante per collaborazione prevista dall'articolo 291-*quater* introdotto dall'articolo 1 in esame abbia essenzialmente un fondamento pratico – in quanto tale previsione muove dal presupposto che essa può certamente contribuire a rendere più efficace l'azione di contrasto della criminalità organizzata nel settore in questione, similmente a quanto avvenuto in altri contesti grazie ad analoghe previsioni – e inoltre come, pur non potendosi ignorare il dibattito che più in generale ha avuto luogo nella dottrina penalistica circa il ruolo delle attenuanti per collaborazione, vada evidenziato che nel caso di specie la disposizione richiamata consente anche di riequilibrare un sistema sanzionatorio altrimenti sbilanciato.

Relativamente all'emendamento 1.7, pur dovendosi rilevare che la formula proposta è senz'altro migliorativa, il relatore ritiene che non sia indispensabile una modifica sul punto in quanto, anche in questo caso, un'interpretazione corretta del nuovo articolo 337-*bis* del codice penale – introdotto dall'articolo 4 – non potrà che limitarne l'applicazione esclusivamente ai casi in cui le alterazioni, le modifiche o le predisposizioni tecniche effettuate sul mezzo di trasporto siano specificamente finalizzate a determinare una situazione di pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.

In conclusione il relatore invita il senatore Centaro a ritirare tutti gli emendamenti presentati ribadendo, in caso contrario, la posizione su di essi già espressa.

Il sottosegretario GRANDI concorda con le considerazioni e con i pareri espressi dal relatore e, apprezzando però la serietà delle valutazioni che sono alla base delle proposte emendative presentate dal senatore Centaro, si chiede se non sarebbe possibile pervenire alla stesura di un ordine del giorno in cui potrebbero essere ripresi alcuni degli spunti suggeriti con le predette proposte.

Segue un intervento del senatore PREIONI che sottolinea come la previsione contenuta nell'articolo 291-*bis* – introdotto dall'articolo 1 – implichi un eccessivo ampliamento dell'area del penalmente rilevante, con in più tutti i rischi derivanti da una formulazione che non appare in grado di distinguere nettamente i comportamenti leciti dagli illeciti.

Il senatore CENTARO, in merito alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo, sottolinea che i problemi interpretativi si porranno soprattutto per la magistratura che sarà chiamata ad applicare le nuove norme, mentre l'ordine del giorno si rivolgerebbe esclusivamente al Governo impegnando quest'ultimo sul piano politico.

Ritiene, in conclusione, che la rinuncia ad apportare alcune modifiche al disegno di legge n. 4957, che costituiscono essenzialmente correzioni di ordine tecnico rappresenti un errore e una scelta assolutamente non condivisibile.

Accoglie comunque l'invito del relatore Russo e ritira tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GRECO, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 1, osserva come tale disposizione non solo non appaia in grado di rafforzare l'attività di contrasto del contrabbando sul piano pratico, ma implichi il rischio di sortire quale unico effetto quello di un inutile aggravamento del carico di lavoro dei giudici.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole sull'articolo 1, ritenendo che si debbano valutare soprattutto gli aspetti positivi di tale articolo e, più in generale, del disegno di legge n. 4957. Esprime però il proprio rammarico per il fatto che non si sia migliorato il testo del disegno di legge n. 4957 – come pure sarebbe stato possibile se solo si fosse voluto – e sottolinea come non possa non giudicarsi fortemente imbarazzante una situazione in cui il Senato si trova ad esaminare disegni di legge, dovendosi confrontare in ogni momento con il rilievo che modifiche, pur necessarie, non possono essere introdotte perché la prossima conclusione della legislatura rischierebbe di rendere impossibile un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati e di pregiudicare quindi la definitiva approvazione degli stessi.

Dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 4.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 7.1, accogliendo un invito in tal senso del relatore RUSSO e del sottosegretario GRANDI.

Posto ai voti è approvato l'articolo 7.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore GRECO annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia in considerazione del fatto che il disegno di legge n.4957 presenta certamente alcuni aspetti positivi, senza che però possa trascurarsi come, su al-

tri punti del testo in votazione, sarebbero stati senz'altro necessari alcuni interventi correttivi.

La senatrice SCOPELLITI, in dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncia il voto contrario e sottolinea l'inutilità del disegno di legge che la Commissione si appresta a licenziare in sede referente, osservando come l'unico modo per combattere effettivamente il contrabbando di tabacchi è eliminare il monopolio statale in materia, che rappresenta la causa reale del fenomeno.

Il senatore PREIONI annuncia il voto contrario, denunciando l'ipocrisia che traspare dall'articolato in votazione.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore RUSSO a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 4957 e a proporre l'assorbimento nello stesso del disegno di legge n. 4247, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,20.

EMENDAMENTI DISEGNO DI LEGGE N. 4948**Art. 1.****1.100**

GRECO, CENTARO

Al comma 1, dopo le parole: «distretto di Corte d'appello» aggiungere le parole «o di ciascuna delle sezioni distaccate delle Corti d'appello».

Art. 5.**5.100**

GRECO, CENTARO

Al comma 1 sostituire le parole «non inferiore a sette giorni» con le altre «non inferiore a quindici giorni».

Art. 7.**7.100**

GRECO, CENTARO

Al comma 1-bis ivi introdotto sopprimere le parole da: «o, ove costituita, » fino alla fine del periodo.

7.200

GRECO, CENTARO

Al comma 1-bis ivi introdotto sopprimere le parole da: «o, ove costituita, » fino alla fine del periodo con le seguenti: «o da altre organizzazioni od associazioni nazionali rappresentative della categoria professionale».

7.300

GRECO, CENTARO

Al comma 1, al comma 1-bis dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ivi richiamato, sostituire le parole «o, ove costituite, dalla Camera penale territoriale, ovvero dall'unione delle Camere penali» con le seguenti «o da altre strutture ed istituzioni dagli ordini stessi delegate».

Art. 8.**8.100**

GRECO, CENTARO

Nel primo comma sopprimere l'ultimo periodo del secondo capoverso dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ivi disciplinato.

Art. 17.**17.100**

GRECO, CENTARO

Al comma 1 sopprimere il primo capoverso e nel secondo capoverso sopprimere le parole da «quando dimostri» fino alla fine.

17.200

GRECO, CENTARO

Al comma 1 sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 anche se non ha esperito preventivamente le procedure per il recupero dei crediti professionali».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4957**Art. 1.****1.1**

CENTARO, GRECO

Alla lettera a), del comma 1 sopprimere nel primo capoverso dell'articolo 291-bis le parole «superiore a dieci chilogrammi convenzionali».

Alla lettera a) del comma 1 sostituire il secondo capoverso dell'articolo 291-bis con il seguente:

«2. La pena per i fatti previsti dal comma 1 è della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali».

1.2

CENTARO, GRECO

Alla lettera a) del comma 1 nel secondo capoverso dell'articolo 291-ter premettere le parole «Salva l'applicazione delle norme sul concorso con altri reati».

1.3

CENTARO, GRECO

Alla lettera a) del comma 1 nel secondo capoverso dell'articolo 291-ter dopo le parole «dall'articolo 291-bis» aggiungere le parole «comma 1».

1.4

CENTARO, GRECO

Alla lettera a) del comma 1 nel secondo capoverso dell'articolo 291-ter sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nell'esecuzione del reato o al fine di assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità, il colpevole faccia uso delle armi;».

1.5

CENTARO, GRECO

Alla lettera a) del comma 1 nel secondo capoverso dell'articolo 291-ter sopprimere la lettera b).

1.6

CENTARO, GRECO

Alla lettera a) del comma 1 sopprimere il quinto capoverso dell'articolo 291-quater.

1.7

CENTARO, GRECO

Alla lettera a) del comma 1 dopo l'articolo 291-quater inserire il seguente:

«Art. 291-quinquies. – (Illegittimo esercizio di attività connesse al contrabbando di tabacco lavorato estero). – 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie attività meccaniche, artigianali o commerciali di esecuzione o approntamento delle modifiche o delle alterazioni degli automezzi o dei natanti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 291-ter è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque occulta o custodisce gli automezzi o i natanti di cui al medesimo comma.

3. Se il colpevole è titolare di concessione, autorizzazione o licenza ovvero di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività».

1.8

CENTARO, GRECO

Alla lettera b) del comma 1 nel terzo capoverso dell'articolo 301-bis la parola «ditte» è sostituita con la parola «imprese».

1.9

CENTARO, GRECO

Alla lettera b) del comma 1 nel quarto capoverso dell'articolo 301-bis le parole «organo dell'» sono soppresse.

Art. 4.**4.1**

CENTARO, GRECO

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.**7.1**

CENTARO, GRECO

Nel comma 1 al sesto capoverso dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e successive modificazioni, aggiungere dopo le parole «volume d'affari del produttore» le parole «nonché del quantitativo del prodotto».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

320^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di deliberazione del CIPE concernente le nuove modalità procedurali in materia di contratti di programma (n. 846)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il relatore COVIELLO illustra la seguente bozza di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di deliberazione in titolo, tenuto conto che esso è coerente con l'indicazione già a suo tempo resa dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, sulle necessità di un maggior decentramento delle attività connesse con la programmazione negoziata;

esprime parere favorevole, osservando che:

l'approvazione di alcuni contratti preliminarmente al trasferimento di competenze a Sviluppo Italia non garantisce la necessaria omogeneità di trattamento delle richieste e implica l'assegnazione di risorse limitate rispetto alle funzioni trasferite; il trasferimento delle competenze deve avvenire, poi, in maniera immediata e contestuale per tutti i comparti;

è opportuno evitare la sovrapposizione di diverse procedure di controllo, mantenendo esclusivamente quello interno di Sviluppo Italia e quello di merito da parte dei ministeri competenti (Industria, Politiche agricole, Università e ricerca scientifica e tecnologica); suscita, altresì,

perplessità la necessità di concertazione preliminare con il competente Dipartimento del Ministero del tesoro con riferimento all'utilizzo delle risorse che le regioni mettono a disposizione (punto 3 dello schema);

è necessario prevedere che Sviluppo Italia trasmetta elementi informativi direttamente al Parlamento, con una relazione annuale presentata contestualmente a quella governativa sugli interventi nelle aree depresse;

auspica il completo coinvolgimento delle regioni che, alla luce della competenza dello Stato in materia di strategia industriale, deve essere realizzato mediante la definizione di opportune intese».

Il sottosegretario MORGANDO, nel sottolineare che i contratti di programma costituiscono un efficace strumento di politica industriale per lo sviluppo delle aree depresse, consegna alla Presidenza una nota riepilogativa dei risultati in materia, che contiene anche una risposta alle indicazioni sollecitate dal relatore. Evidenzia poi che la valutazione dei risultati dello strumento non può essere limitata alla sola analisi dei costi per posto di lavoro, quanto piuttosto deve essere tenuto in conto il risultato in termini di sviluppo industriale e di qualità dell'occupazione realizzata. Riepiloga quindi l'ammontare delle risorse assegnate allo strumento negli anni più recenti, rilevando che il documento consegnato riporta altresì l'elenco dei contratti approvati, con l'evidenziazione dei criteri per la scelta dei finanziamenti. Nel soffermarsi sulla delibera in esame, relativa al trasferimento delle competenze a Sviluppo Italia, fa presente che i termini diversificati per il trasferimento delle competenze derivano da condizioni differenziate in termini di risorse: in particolare per il settore agro-industriale, vi sono disponibilità pregresse presso Sviluppo Italia che consentono l'attivazione immediata della competenza in materia; per gli altri settori il Ministero del tesoro ha ritenuto più opportuno prevedere il completamento delle istruttorie e l'utilizzazione delle relative risorse prima del trasferimento delle competenze. Per ciò che concerne le iniziative finanziate, tenuto conto della quota relativa al settore industriale, ritiene che la percentuale di quelle finanziate rispetto a quelle pervenute sia all'interno di margini di operatività fisiologica. Il trasferimento delle competenze sui contratti di programma a Sviluppo Italia consente, a suo avviso, di superare alcuni problemi di trasparenza e chiarezza delle procedure, nella consapevolezza che è necessario inserire tale strumento nell'ambito del più generale contesto dell'intervento nelle aree depresse e dei meccanismi automatici di finanziamento degli investimenti.

Le competenze in materia di programmazione negoziata sono peraltro in evoluzione e la delibera in esame rappresenta un intervento inserito in un contesto che potrebbe mutare nel prossimo futuro: sono infatti in corso di adozione provvedimenti che assegnano tali competenze al futuro Ministero delle attività produttive. Risulta, in conclusione, evidente che lo sforzo per la razionalizzazione delle procedure è finalizzato a valorizzare uno strumento che ad avviso del Governo è fondamentale per la promozione dello sviluppo nelle aree depresse.

Il senatore PIZZINATO propone di inserire nell'ambito dell'ultimo punto dello schema di parere illustrato dal Presidente l'auspicio di un coinvolgimento dei distretti economico-produttivi.

Il senatore FERRANTE fa presente che i ripetuti interventi in materia di procedure e competenze sugli strumenti della programmazione negoziata hanno creato un quadro poco trasparente, con evidenti disagi per i beneficiari degli interventi stessi. Ritiene utile ricordare l'esperienza dei patti territoriali e della delibera CIPE del 22 giugno 2000 in materia di interpretazione delle spese ammissibili per l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, che nel definire con valore retroattivo alcuni aspetti degli ambiti di intervento ha creato un rilevante problema finanziario per i beneficiari, modificando il quadro di copertura finanziaria del fabbisogno dell'impresa. Quale conseguenza di tale delibera del CIPE, la Cassa depositi e prestiti ha infatti sospeso le erogazioni, aggravando la posizione finanziaria dei soggetti beneficiari.

Il senatore AZZOLLINI, nel rilevare che lo schema di deliberazione in esame consente di operare una riflessione su alcune questioni di rilievo che la Commissione ha più volte affrontato, fa presente che emergono nuovamente le carenze di fondo presenti negli interventi di programmazione negoziata. In particolare, risulta penalizzante l'esiguità dei fondi disponibili, soprattutto in relazione a strumenti (quali quelli automatici) che hanno manifestato in modo evidente la propria efficacia; occorre sottolineare che in numerosi casi non sono state completate le istruttorie e non si è pervenuti alla fase di erogazione delle risorse, con evidente pregiudizio per i beneficiari. Vi è poi un innegabile eccesso di interventi legislativi e amministrativi: è necessario procedere ad una drastica semplificazione, seguendo il modello di altri Paesi europei con riferimento in particolare alla istituzione di zone speciali. La delibera in esame evidenzia un'impostazione sistematicamente errata da parte dell'attuale Governo nella definizione del contesto di intervento per lo sviluppo, riconducibile alla preferenza accordata ad una gestione delle risorse da parte di strutture non idonee, invece che mediante l'adozione di meccanismi automatici. Il trasferimento di competenze a Sviluppo Italia e le relative modalità di realizzazione destano quindi notevoli perplessità, che non risultano temperate dalla formulazione del parere illustrato dal relatore Coviello.

Il senatore TAROLLI, dopo aver concordato con le osservazioni del senatore Azzollini, preannuncia il proprio voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore Coviello, sottolineando che già dalle audizioni degli amministratori delegati di Sviluppo Italia erano emerse le difficoltà burocratiche nella gestione del personale di tale società. I dibattiti successivi hanno più volte dimostrato che oltre alla esigenza di sviluppare attività di monitoraggio da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, risulta necessario assegnargli capacità decisionali al fine di

pervenire ad una maggiore efficienza nell'utilizzazione delle risorse. Ritiene peraltro che lo schema di deliberazione in esame non consenta di superare i rilievi testé esposti.

Il senatore MARINO, nel preannunciare il proprio voto favorevole, dichiara di condividere lo schema di parere illustrato, con la modifica sollecitata dal senatore Pizzinato.

Il relatore COVIELLO, pur concordando con le osservazioni del senatore Ferrante relative al disagio provocato dalla ripetuta modifica delle procedure degli interventi per lo sviluppo, esprime una valutazione positiva sul percorso compiuto a partire dalla definizione degli strumenti della programmazione negoziata, che hanno comportato iniziative per lo sviluppo realizzate in raccordo con il territorio, consentendo la formazione di una idonea cultura imprenditoriale dei soggetti locali, con il relativo coinvolgimento. In tal senso, fa presente che i contratti di programma sintetizzano gli aspetti più proficui delle precedenti esperienze di intervento straordinario nel Mezzogiorno, promuovendo la definizione di interventi complessivi di sviluppo con una opportuna valorizzazione del territorio interessato. Contesta quanto osservato dal senatore Azzollini, evidenziando che la programmazione negoziata risulta integrata in modo sistematico con gli strumenti settoriali e automatici di intervento, consentendone la sinergia per la realizzazione di uno sviluppo permanente. Dopo aver sottolineato che alcuni ritardi nella assegnazione delle risorse sono anche connessi con la definizione della normativa europea in materia di aiuti di stato, segnala l'importanza di prevedere il completo trasferimento delle istruttorie che il competente Dipartimento del Ministero del tesoro ha mantenuto; in particolare ritiene opportuno un maggiore approfondimento dei criteri utilizzati per la valutazione degli interventi nel settore del turismo e delle biotecnologie, facendo presente la necessità di un trasferimento contestuale e immediato di risorse e competenze, al fine di non compromettere la capacità operativa di Sviluppo Italia. Ritiene inoltre necessario valorizzare il ruolo delle regioni e – secondo le indicazioni del senatore Pizzinato – dei distretti economico-produttivi. Illustra, in conclusione, la seguente proposta di parere, che recepisce alcune indicazioni emerse dal dibattito:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di deliberazione in titolo, tenuto conto che esso è coerente con l'indicazione già a suo tempo resa dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, sulle necessità di un maggior decentramento delle attività connesse con la programmazione negoziata; rilevando che le successive modifiche (con valenza anche retroattiva) degli strumenti normativi nella materia della programmazione negoziata hanno concorso a determinare difficoltà finanziarie per gli operatori economici interessati alle agevolazioni in questione;

esprime parere favorevole, osservando che:

l'approvazione di alcuni contratti preliminarmente al trasferimento di competenze a Sviluppo Italia non garantisce la necessaria omogeneità di trattamento delle richieste e implica l'assegnazione di risorse limitate rispetto alle funzioni trasferite; il trasferimento delle competenze deve avvenire, poi, in maniera immediata e contestuale per tutti i comparti;

è opportuno evitare la sovrapposizione di diverse procedure di controllo, mantenendo esclusivamente quello interno di Sviluppo Italia e quello di merito da parte dei ministeri competenti (Industria, Politiche agricole, Università e ricerca scientifica e tecnologica); suscita, altresì, perplessità la necessità di concertazione preliminare con il competente Dipartimento del Ministero del tesoro con riferimento all'utilizzo delle risorse che le regioni mettono a disposizione (punto 3 dello schema), anche alla luce dello schema di nuovo regolamento organizzativo del Ministero delle attività produttive recentemente approvato dal Consiglio dei ministri;

è necessario prevedere che Sviluppo Italia trasmetta elementi informativi direttamente al Parlamento, con una relazione annuale presentata contestualmente a quella governativa sugli interventi nelle aree depresse;

auspica il pieno coinvolgimento delle regioni e dei distretti economico-produttivi, istituiti ai sensi della legge n. 144 del 1999, che alla luce della competenza dello Stato in materia di strategia industriale, deve essere realizzato mediante la definizione di opportune intese di programma».

La Commissione, con il voto contrario del senatore Moro, accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea la Sottocommissione pareri, già convocata al termine dell'odierna seduta, non avrà più luogo. La Sottocommissione è quindi convocata domani giovedì 15 febbraio, alle ore 9.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4980

Il presidente COVIELLO fa presente che il rilievo finanziario del disegno di legge n. 4980, trasmesso dalla Camera dei deputati, suggerisce di richiedere un aggiornamento della relazione tecnica.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Commissione delibera quindi di richiedere l'aggiornamento della relazione tecnica.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

432^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4677) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il relatore BONAVITA dà conto dei lavori compiuti dal comitato ristretto svoltosi nella seduta di ieri e fa presente che il collegio minore ha deliberato un testo integralmente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge, finalizzato a sostituire la disciplina di delega al Governo con una immediatamente applicativa. Egli fa presente che il testo approvato dal comitato ristretto prevede un aumento dei trattamenti indiretti per le pensioni di guerra, in particolare in favore dei titolari di trattamenti previsti nella tabella G allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 (vedove ed orfani dei pensionati di guerra di prima categoria nonché vedove ed orfani dei soggetti militari e civili deceduti per causa di guerra) e in favore dei titolari di trattamenti di cui alla tabella N allegata alla legge precedentemente citata (vedove ed orfani dei pensionati di guerra deceduti per cause diverse dalle infermità per la quale gli stessi fruivano di pensione); in particolare, il comma 1 prevede l'attribuzione ai titolari di tabella G di un aumento dal 1° gennaio 2002, pari al 2 per cento dell'importo corrisposto per pensione base nel 2001, e di un ulteriore aumento, di identico importo, a decorrere dal 1° gennaio 2003; il comma 2 attribuisce invece ai titolari di tabella N, e più precisamente

ai titolari delle categorie 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a, un aumento differenziato, suddiviso in pari misura a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003. Premesso che gli importi attribuiti a titolo di reversibilità corrispondono ad una percentuale della pensione diretta fruita dal pensionato di guerra, le disposizioni in commento consentono di riequilibrare i trattamenti di reversibilità attraverso un aumento differenziato che consente, per la seconda, terza, quarta, quinta e sesta categoria di riportare il rapporto percentuale fra pensioni dirette e reversibilità al 38 per cento, mantenendo invariati i trattamenti della settima e dell'ottava categoria, che sono ampiamente al di sopra di tale percentuale. Vengono pertanto modificati gli importi nella tabella N a decorrere dal 1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003, per raggiungere nel biennio il prospettato riequilibrio, mediante applicazione agli importi corrisposti al 1 gennaio 2001 di aumenti differenziati. Al comma 3 viene inoltre stabilito che agli incrementi previsti dai commi precedenti non si applica l'adeguamento automatico nell'anno in cui gli stessi vengono corrisposti. Un'ulteriore disposizione prevede l'interpretazione della norma recata dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991 n. 261, in materia di infermità che si instaurano a carico di organi o apparati già colpiti da invalidità che abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra.

Egli propone quindi alla Commissione di esprimersi in modo da assumersi come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il testo approvato dal comitato ristretto.

Il sottosegretario SOLAROLI sottolinea il rilievo del testo approvato dal comitato ristretto che tiene conto di una pluralità di esigenze in materia di pensioni di guerra, naturalmente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Il senatore AGOSTINI rileva la insufficienza delle risorse finanziarie rispetto alle esigenze dei pensionati di guerra e dei congiunti dei pensionati di guerra, ragion per cui egli auspica un approfondimento di tutte le questioni non affrontate con il disegno di legge in esame, per il quale egli peraltro dichiara il proprio pieno consenso.

Anche il senatore ALBERTINI concorda con l'auspicio del senatore Agostini pur considerando il testo in esame un apprezzabile passo in avanti.

Il presidente GUERZONI sottopone alla Commissione la proposta di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il testo approvato dal comitato ristretto.

La Commissione all'unanimità conviene.

Su proposta del presidente GUERZONI, la Commissione conviene altresì di fissare per le ore 17 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4677**

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è aumentata rispettivamente di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati come segue:

TABELLA N

	dal 1° gennaio 2002	dal 1° gennaio 2003
2 ^a categoria	L. 3.149.364	L. 3.560.150
3 ^a categoria	L. 2.792.235	L. 3.145.837
4 ^a categoria	L. 2.476.337	L. 2.761.225
5 ^a categoria	L. 2.179.180	L. 2.368.241
6 ^a categoria	L. 1.906.394	L. 1.972.639
7 ^a categoria	L. 1.741.509	L. 1.741.509
8 ^a categoria	L. 1.694.205	L. 1.694.205

3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 in favore dei titolari di tabella G e N non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 48.000 milioni a decorrere dall'anno 2003 si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 16.360 milioni per il 2002 e lire 40.000 milioni per il 2003 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La lettera *m)* dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è sostituita dalla seguente:

«*m)* Le infermità che si instaurano a carico di organi o apparati già colpiti dall'invalidità che abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra sono valutate ai fini del riconoscimento dello stato invalidante complessivo qualora giudicate interdipendenti dalle infermità già pensionate».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

518^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(1719) LAVAGNINI ed altri. – *Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili*

(4573) GERMANÀ ed altri. – *Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica*

(Discussione congiunta. Approvazione di un testo unificato, previo stralcio degli articoli da 1 a 7, con il seguente titolo: «Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili in condizioni di disagio economico»).

Il presidente OSSICINI comunica che il Presidente del Senato, acquisito il consenso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha trasferito i disegni di legge in titolo alla sede deliberante. Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ne aveva concluso l'esame in sede referente, con l'approvazione dell'articolo 8 del testo unificato predisposto dal relatore e la proposta di stralcio dei restanti articoli. In considerazione dell'ampia convergenza registrata, propone di dare per acquisite la relazione del senatore Toniolli e la discussione generale e di passare direttamente alle votazioni.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che – in conformità a quanto convenuto ieri dalla Commissione in sede referente – il senatore Germanà ha presentato una proposta di stralcio degli articoli da 1 a 7 del testo unificato del relatore, che si intende illustrata. Propone quindi l'adozione del

testo unificato del relatore (pubblicato in allegato al resoconto del 16 novembre 2000) quale testo base.

Il senatore BEVILACQUA contesta che si tratti di testo unificato, atteso che esso corrisponde in massima parte al disegno di legge n. 4573, di iniziativa dei senatori Germanà ed altri.

Il relatore TONIOLLI ricorda che, nella seduta del 16 novembre scorso, egli ebbe modo di illustrare la propria proposta di testo unificato, segnalando analiticamente le disposizioni che aveva tratto dal disegno di legge n. 4573 di iniziativa dei senatori Germanà ed altri e quelle che aveva invece tratto dal disegno di legge n. 1719, di iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri. Del resto, egli ha redatto la propria proposta di testo unificato su incarico della Commissione, la quale aveva unanimemente deliberato di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 4573 e 1719, ma di tenere distinto l'esame del terzo disegno di legge in materia di attività pugilistica assegnato alla Commissione (A.S. n. 1776), atteso che esso recava una visione del tutto antitetica della questione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione delibera l'adozione del testo unificato del relatore quale testo base. Passandosi all'esame degli articoli, senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1, volti a stralciarne gli articoli da 1 a 7.

In sede di articolo 8, il senatore GERMANÀ dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo soddisfazione per l'andamento dell'*iter*. Coglie tuttavia l'occasione per esprimere l'auspicio che la Commissione possa riprendere sollecitamente l'esame degli articoli appena stralciati, che recano tematiche di grande rilievo per il rilancio dell'attività pugilistica quali l'estensione della disciplina sportiva alle donne e la prevenzione dell'AIDS, nonché ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 8 ad altre discipline sportive.

La Commissione approva quindi l'articolo 8, nel testo già accolto in sede referente. Approva infine il disegno di legge nel suo complesso, che – avverte il PRESIDENTE – assumerà il seguente titolo: «Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli *ex* pugili in condizioni di disagio economico».

Il senatore GERMANÀ propone che la legge assuma il seguente titolo: «Legge Mitri».

Il PRESIDENTE, pur comprendendo la commozione suscitata dalla recente tragica scomparsa dell'*ex* pugile, osserva che formalmente non può essere data siffatta intitolazione ad una legge dello Stato. Nulla vieta

peraltro che essa sia convenzionalmente così ricordata, sull'esempio della legge 8 agosto 1985, n. 440, il cui titolo reca formalmente «Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità», ma che è nota come «legge Bacchelli».

Egli avverte altresì che gli articoli da 1 a 7 del testo unificato del relatore, testè stralciati dalla Commissione, costituiranno invece un autonomo disegno di legge (A.S. n. 1719-4573-*bis*) con il seguente titolo: «Riordino della disciplina pugilistica».

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 834)

(Parere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 gennaio 2000, n. 6. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio 2001.

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE, il quale ricorda che la legge n. 113 del 1991, come modificata dalla legge n. 6 del 2000, prevede un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi impegnati nel campo della diffusione della cultura scientifica (articolo 1, comma 3), nonché l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge stessa (articolo 2-*ter*). La Tabella ora sottoposta al parere parlamentare reca l'indicazione dei finanziamenti triennali, che assorbono la metà dei 40 miliardi complessivamente disponibili sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; la restante parte dei fondi è ripartita fra i progetti annuali, gli accordi di programma con altre amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici e privati, nonché il funzionamento del comitato tecnico-scientifico.

Il relatore riferisce indi che, al comitato tecnico-scientifico preposto all'esame delle domande di contributo, sono pervenute 79 istanze. Il comitato, dopo aver scrupolosamente esaminato la corrispondenza delle domande presentate rispetto ai criteri prefissati, ha selezionato 22 enti i quali risultano inseriti nella Tabella trasmessa alle Camere. Fra questi, spiccano la Fondazione IDIS – Città della scienza di Napoli, la Fondazione internazionale di Trieste per il progresso e la libertà delle scienze, l'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze, il Museo nazionale dell'Antartide di Genova, il Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano. A giudizio del relatore, i criteri prefissati appaiono nel

complesso rispettati; in particolare, egli esprime consenso per la destinazione di circa 6 miliardi all'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze, che rappresenta l'ente maggiormente impegnato nella diffusione della cultura scientifica, nonché di oltre 3 miliardi al Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo Da Vinci.

Il relatore ricorda inoltre che, all'atto dell'insediamento del comitato tecnico-scientifico, il Ministro ha preannunciato una mostra sui 1000 anni di scienza italiana, da realizzare in rete. Al riguardo, auspica che il progetto vada avanti e chiede ragguagli in proposito al rappresentante del Governo.

Unico motivo di perplessità, prosegue il relatore, è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei finanziamenti sono destinati ad enti i cui più autorevoli rappresentanti sono al tempo stesso componenti del comitato tecnico-scientifico preposto all'assegnazione dei fondi. Al riguardo, egli ritiene che il rivestire cariche di rilievo in enti destinatari di finanziamenti dovrebbe essere incompatibile con la carica di componente del comitato tecnico-scientifico, atteso che non appare certo sufficiente a fugare le perplessità il pur corretto allontanamento di tali componenti all'atto della deliberazione relativa all'istituto da essi rappresentato. Ciò, tanto più in quanto si tratta di istituti di chiarissima fama, che ben prevedibilmente sarebbero rientrati fra i beneficiari dei contributi.

Il relatore conclude ricordando che, all'atto dell'approvazione della legge n. 6 del 2000, il Senato auspicò - con l'autorevole consenso del sottosegretario Cuffaro - una analoga attenzione alla diffusione della cultura umanistica. Auspica pertanto che la Commissione esamini sollecitamente il disegno di legge all'uopo presentato dal senatore Lombardi Satriani.

Si apre il dibattito.

Il senatore RESCAGLIO chiede chiarimenti in ordine all'Accademia dei Fisiocritici, destinataria di una parte dei finanziamenti. Chiede altresì il motivo del doppio finanziamento ad istituzioni galileane a Pisa (Fondazione Galileo Galilei e Istituto Domus Galileana). Osserva infine che, fra gli istituti destinatari dei finanziamenti, solo uno (Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena) afferisce alla ricerca umanistica, che pure rappresenta un settore di grande rilievo cui occorrerebbe destinare maggiori fondi.

Il senatore MASULLO sottolinea anzitutto il miglioramento informativo che caratterizza l'atto in esame rispetto ad analoghe ripartizioni di fondi trasmesse dal Governo alle Camere in passato.

Si associa poi al relatore con riferimento all'inopportunità che nel comitato tecnico-scientifico siedano i rappresentanti dei maggiori istituti impegnati nella diffusione della ricerca scientifica. Al riguardo, ricorda peraltro che il disegno di legge originariamente presentato in prima lettura alla Camera dei deputati (indi divenuto la legge n. 6 del 2000) prevedeva espressamente che del comitato tecnico-scientifico facessero parte i rap-

presentanti dei massimi istituti nazionali. Nel corso dell'esame presso quel ramo del Parlamento, tale analitica previsione fu tuttavia soppressa sicchè il testo pervenuto al Senato faceva unicamente riferimento ad «esperti nella diffusione della cultura scientifica» e come tale fu definitivamente approvato. Sarebbe pertanto auspicabile che, in futuro, dalla composizione del comitato fossero esclusi i rappresentanti di enti concorrenti anche perché, come è ben noto a tutti, l'allontanamento del membro di un organo collegiale, all'atto di una deliberazione che lo riguarda, ha carattere meramente simbolico ai fini dell'effettiva indipendenza del giudizio collegiale.

Egli ribadisce infine la propria contrarietà al coinvolgimento parlamentare su atti che a suo giudizio dovrebbero essere di esclusiva competenza e responsabilità del Governo. Addirittura, egli ritiene che il potere di controllo spettante al Parlamento sugli atti del Governo dovrebbe precludere la possibilità stessa del coinvolgimento.

Il senatore TONIOLLI osserva criticamente che, delle 22 domande complessivamente accolte, ben 13 sono state istruite dallo stesso componente del comitato tecnico-scientifico ed hanno assorbito da sole il 70 per cento delle risorse disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1719 E 4573**

Art. 1.

1.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Art. 2.

2.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Art. 3.

3.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Art. 4.

4.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Art. 5.

5.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Art. 6.

6.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

Art. 7.

7.1

GERMANÀ

Stralciare l'articolo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

435^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

indi del Vice Presidente

BESSO CORDERO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Occhipinti e Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia (n. 174)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, dottor Giorgio Santiago Bucchioni, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta avanzata dal PRESIDENTE. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, PICCIONI (in sostituzione del senatore Camber), CARPINELLI, FOLLONI, MIGNONE, PETRUCCIOLI, RAGNO, RONGNONI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio la proposta del PRESIDENTE risulta approvata con quattordici voti favorevoli.

Schema di Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 859)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il senatore CARPINELLI, illustrando il contratto di programma, definisce tale provvedimento la struttura progettuale dalla quale dipende il futuro del settore ferroviario. In esso infatti si definiscono gli investimenti necessari al miglioramento delle strutture e delle infrastrutture in un settore che ha l'esigenza di raccogliere la sfida della concorrenza che viene dal mercato europeo. Il contratto ha una durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2001. In esso si individuano progetti di investimento atti a promuovere l'ammmodernamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture in un quadro di omogeneità territoriale. Sono poi previsti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento dello *standard* di prestazioni che l'infrastruttura deve dare. Si sofferma quindi sugli obblighi previsti a carico del gestore che è tenuto a garantire il funzionamento dell'infrastruttura nel rispetto di un tendenziale equilibrio tra entrate e uscite e secondo criteri di sicurezza dei treni. Il gestore deve inoltre garantire un continuo e dettagliato rapporto di informazione al Ministro dei trasporti e della navigazione attraverso periodiche relazioni, in modo da poter essere valutato nelle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici e nel raggiungimento degli obiettivi conseguiti. Per quanto riguarda gli investimenti previsti dal piano di impresa 1999-2003 il gestore deve impegnarsi a realizzare investimenti sulla infrastruttura per 7.800 miliardi al netto delle ulteriori contribuzioni previste al carico di terzi. I costi relativi alla predisposizione degli studi di progettazione per l'attuazione di questi investimenti sono invece a carico dello Stato. Dà quindi conto dei contenuti delle tabelle 2 e 3 annesse al provvedimento in titolo e si sofferma sugli obblighi del gestore in relazione al programma di alta capacità all'interno del quale viene proseguito il rapporto con la società TAV. A tal proposito ricorda che al momento dell'attivazione di opere ed impianti facenti parte del programma di alta capacità questi entreranno a far parte dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Ricorda infine che per le funzioni di controllo, il Ministro dei trasporti e della navigazione si deve avvalere della collaborazione del gestore che, tramite documentazione aggiornata, consenta il concreto espletamento delle verifiche.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore LAURO, il quale auspica che il provvedimento possa essere migliorato in particolare per quanto riguarda il settore della navigazione (ancora carente sul piano progettuale), il settore ambientale (per quanto concerne la dismissione delle vecchie carrozze), nonché con riferimento alla riqualificazione del Mezzogiorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4976) Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(480) CASTELLI. - Disciplina delle nuove targhe automobilistiche

- (528) *DE CORATO*. – *Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»*
- (571) *UCCHIELLI*. – *Norme per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) ed attività di educazione stradale*
- (726) *DEMASI e COZZOLINO*. – *Istituzione dell'apprendistato anticipato alla guida*
- (732) *DEMASI ed altri*. – *Norme in materia di circolazione stradale di ciclomotori e motocicli*
- (802) *DEMASI ed altri*. – *Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada*
- (1177) *ZANOLETTI ed altri*. – *Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il codice della strada*
- (1189) *PERUZZOTTI*. – *Nuove norme in materia di targhe automobilistiche*
- (1258) *Lino DIANA*. – *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada*
- (1304) *DANIELI*. – *Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per l'abilitazione alla guida di veicoli*
- (1416) *CENTARO ed altri*. – *Modifica del potere di intervento ex lege ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del traffico veicolare ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*
- (1944) *VEGAS ed altri*. – *Modifiche al codice della strada in materia di macchine agricole*
- (2338) *SILIQVINI ed altri*. – *Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi*
- (2429) *MARINO ed altri*. – *Modifica del codice della strada*
- (2564) *FIORILLO*. – *Modifiche ed integrazioni al codice della strada in materia di autoservizi pubblici non di linea mediante taxi*
- (2848) *MANCONI*. – *Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade*
- (3018) *Antonino CARUSO ed altri*. – *Modifica all'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*
- (3452) *PREIONI*. – *Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada*
- (3695) *MANCONI e Athos DE LUCA*. – *Norme per la prevenzione e la sicurezza stradale*
- (3791) *LAURO ed altri*. – *Adeguamenti ai principi comunitari della normativa attinente l'immatricolazione e l'utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attività professionale di trasporto dei viaggiatori su strada*
- (3829) *PIERONI ed altri*. – *Norme per la prevenzione degli incidenti stradali*
- (3941) *FERRANTE ed altri*. – *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*

(3980) MANCONI e Athos DE LUCA. – *Norme in materia di patente di guida per i veicoli a motore*

(4055) PIANETTA. – *Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell'attività di spettacolo viaggiante*

(4062) Athos DE LUCA. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei veicoli a motore*

(4174) DE BENEDETTI. – *Aumento a 140 Km/h del limite di velocità sulle autostrade e conseguente modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

(4749) LAURO. – *Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta*

(4955) DANZI. – *Modifiche all'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore VEDOVATO illustra disegno di legge n. 4976 ricordando che esso è il frutto di un complesso esame svolto dall'altro ramo del Parlamento durante l'arco dell'intera tredicesima legislatura. Si tratta pertanto di un provvedimento sul quale tutte le forze politiche hanno impegnato i propri sforzi con l'obiettivo condiviso di migliorare la legislazione in materia di circolazione stradale. Soprattutto per rispondere ad una diffusa domanda di maggiore sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle condizioni del traffico urbano e autostradale e per adeguare la normativa italiana alle disposizioni comunitarie. Il testo, all'articolo 1 conferisce al Governo una delega per integrare e correggere il codice del 1992. Prevede inoltre una ulteriore delega per coordinare ed armonizzare il codice con altre normative in materia e per disposizioni di carattere transitorio. L'articolo 2 definisce invece i principi e i criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1. Sottolinea quindi che questi criteri tengono conto del principio di sussidiarietà, in conformità alle previsioni della recente riforma amministrativa. L'articolo 3 precisa in modo più puntuale una normativa riferita ad alcune specifiche patologie, mentre l'articolo 4 attribuisce al Governo la possibilità di adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, norme integrative e modificative del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, ovvero al DPR n. 495 del 1992. L'articolo 5 prevede una particolare procedura per l'espressione dei pareri parlamentari sui decreti legislativi, mentre l'articolo 6 stabilisce che il Governo possa adottare norme integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1. L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria del provvedimento. Dà infine brevemente conto dei disegni di legge connessi al disegno di legge n. 4976.

Apertasi la discussione generale, interviene brevemente il senatore LAURO, il quale si riserva di presentare emendamenti per migliorare il disegno di legge sul fronte della lotta alla pirateria della strada.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4960) Deputati DUCA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il senatore SARTO illustra l'emendamento 1.0.1.

Il relatore CARPINELLI, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, invita il senatore Sarto a ritirarlo per non compromettere l'approvazione definitiva del provvedimento.

Il senatore SARTO ritira l'emendamento 1.0.1 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

0/4960/1/8

SARTO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, Athos DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, RIPAMONTI, SEMENZATO

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4960, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo,

premessi che:

l'approvazione del disegno di legge n. 4960 riveste, malgrado la modestia dei finanziamenti previsti, molta importanza ai fini della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi connesso all'attività di trasporto marittimo;

i rischi connessi al trasporto di idrocarburi e di altre sostanze pericolose sono resi sempre più evidenti dalle recenti catastrofi ambientali causate da incidenti quali quello della petroliera Erika davanti alle coste della Bretagna, della Ievoli Sun al largo delle coste della Normandia, della superpetroliera Exxon Valdez in Alaska e della petroliera Jessica alle Galapagos;

l'anticipazione dell'introduzione dell'obbligo del doppio scafo, nei mari e porti del nostro paese, dell'UE e del Mediterraneo, costituirebbe una applicazione, aggiornata e basata sul principio di precauzione, delle stesse prescrizioni e scadenze previste dalla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78); in tal senso sono indirizzate alcune proposte avanzate in questi mesi dai Ministri dell'ambiente e dei trasporti;

si tratterebbe di una anticipazione oltremodo opportuna e indispensabile, anche perché le petroliere non più autorizzate a navigare nelle acque statunitensi, dove è già in vigore l'obbligo del doppio scafo in seguito all'introduzione dell'Oil Pollution Act, vengono spesso impiegate nei traffici riguardanti l'Unione Europea ed in particolare l'Italia;

nel corso dell'esame del disegno di legge, la Camera ha soppresso l'articolo 2 del testo originario che prevedeva, così come previsto in altre legislazioni, la corresponsabilità dei proprietari del carico trasportato da navi cisterna, in caso di inquinamento delle acque territoriali, per i danni arrecati all'ambiente naturale, alle cose e alle persone, qualora non siano state attuate tutte le prescrizioni relative alla sicurezza;

è in particolare necessario che l'Italia si impegni in sede UE affinché venga al più presto emanata una normativa che anticipi le prescrizioni del MARPOL;

è necessario che vi sia massima vigilanza sulle aree sensibili individuate dal Ministero dell'ambiente, al fine di salvaguardare aree importanti delle nostre coste e del nostro patrimonio marino e naturalistico. È altresì auspicabile che il quadro delle aree sensibili venga rivisto e ampliato, garantendo massima sicurezza e vigilanza sulle condizioni di trasporto di materiale pericoloso in tutte le aree a spiccata valenza ambientale;

è altresì necessario attuare dopo tanti anni le prescrizioni delle leggi speciali per Venezia circa la estromissione del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia; rispetto a questo tema i Ministri dell'ambiente e dei trasporti hanno proposto finora solo prime misure concernenti la sicurezza;

impegna il Governo:

1) a garantire che il principio della corresponsabilità dei proprietari del carico trasportato da navi cisterna, per i danni arrecati all'ambiente naturale, alle cose e alle persone, venga al più presto esplicitato e rafforzato nell'ordinamento nazionale e internazionale e sia comunque applicato con il massimo rigore nel quadro dell'ordinamento vigente:

2) ad operare subito in sede UE affinché venga urgentemente emanata la normativa che anticipi le prescrizione del MARPOL circa l'obbligo di utilizzare navi a doppio scafo, per il trasporto di idrocarburi e analoghe sostanze pericolose;

3) a rivedere e ampliare la gamma delle aree sensibili, garantendo la massima vigilanza in tutte le aree a spiccata valenza ambientale;

4) a attuare secondo un programma con tappe scadenze la messa in sicurezza, la riduzione e la progressiva estromissione del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia».

Su tale documento il relatore CARPINELLI si rimette al Governo. Il sottosegretario OCCHIPINTI dichiara di accoglierlo.

Il senatore LAURO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/4960/2/8

GERMANÀ, BALDINI, LAURO, PICCIONI, BORNACIN

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

il disegno di Legge in discussione concernente disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento dovuto dal trasporto marittimo di idrocarburi opportunamente cerca di dare una fattiva risposta e a prevenire le conseguenze degli inquinamenti in mare.

È pertanto, a tal fine, essenziale che, oltre al miglioramento competitivo dell'offerta da parte della cantieristica italiana, si punti contemporaneamente allo sviluppo della potenziale domanda nazionale, attraverso anche l'A.S. 4755 riguardante le "Disposizione in materia di investimenti nelle imprese marittime", in modo da evitare il rischio che ciascuna delle due azioni, se concepita autonomamente dall'altra, possa risultare inefficace, o comunque non realizzare interamente quei benefici auspicati in considerazione delle risorse finanziarie stanziata.

La domanda può essere incentivata anche attraverso tale proposta che pur avendo preso le mosse da obiettivi chiari ed incontestabili, rischia di conseguire, nella sua ultima formulazione e dati i ritardi dell'iter legislativo, risultati vaghi, di dubbio interesse e di incerta concretezza;

impegna il Governo:

a confermare quale obiettivo prioritario, l'eliminazione dalla flotta italiana delle unità che, per tipologia di impiego, dimensione e anzianità di costruzione, risultino più a rischio, tanto per la sicurezza degli uomini quanto per la salvaguardia dell'ambiente.

ad estendere alle unità che compiono il 20° anno di anzianità al 31/12/2000, anzi che al 31/12/1999, i benefici della legge».

Il relatore CARPINELLI ritiene di poter esprimere un parere favorevole se l'ordine del giorno viene inteso come raccomandazione.

Il sottosegretario OCCHIPINTI lo accoglie come raccomandazione ed i presentatori non insistono per la votazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, vengono separatamente posti ai voti ed approvati i sette articoli di cui consta il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa poi alla votazione finale.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori LAURO, BORNACIN, VERALDI, MIGNONE, SARTO e VEDOVATO, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, 15 febbraio 2001, alle ore 15 per l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 4976 e connessi sulla revisione del codice della strada nonché in sede consultiva su atti del Governo per l'esame del contratto di programma delle Ferrovie dello Stato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4960

Art. 1.

1.0.1

SARTO, BOCO, BORTOLOTTO, CAPALDI, CORTIANA, DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SEMENZATO

Dopo l'articolo 1. aggiungere il seguente.

«Art. 1-bis.

(Corresponsabilità)

1. In caso di inquinamento delle acque territoriali o degli specchi acquei dei porti nazionali, anche i proprietari del carico trasportato da navi cisterna sono responsabili per i danni arrecati all'ambiente naturale, alle cose e alle persone ai sensi della normativa internazionale in materia, salvo che provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

410^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consigliere speciale del Presidente della Commissione europea, professor Paolo De Castro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione del Consigliere speciale del Presidente della Commissione europea

Il presidente SCIVOLETTO, nel porgere calorose parole di benvenuto al professor Paolo De Castro, che la Commissione ha avuto modo di conoscere ed apprezzare come Ministro delle politiche agricole, ricorda che l'audizione odierna, voluta all'unanimità, è l'ultima del ciclo di audizioni programmato per l'indagine in titolo, che si potrà concludere con la presentazione di un documento conclusivo.

Dà quindi la parola al professor De Castro, Consigliere speciale del Presidente della Commissione europea.

Il professor DE CASTRO, nel ringraziare dell'occasione offerta di affrontare temi di così grande rilievo in materia di politica agricola, sottolinea che farà espresso riferimento alle questioni dell'allargamento dell'Unione e del negoziato WTO – che costituiscono due degli obiettivi fondamentali del programma della Commissione europea – precisando che farà anche riferimento alle questioni del partenariato euromediterraneo, in considerazione del lavoro importante di approfondimento svolto sia dalla Commissione agricoltura, sia dall'Assemblea del Senato, in occasione

del dibattito dedicato alla PAC e al partenariato euromediterraneo del gennaio-febbraio 1999.

Fa quindi rilevare che la prospettiva dell'allargamento dell'Unione è destinata a condizionare tutto il dibattito in corso sulla riforma della PAC, posto che le recenti vicende legate alla diossina, alla crisi della BSE e alla conseguente accresciuta attenzione verso i temi della sicurezza alimentare hanno posto con maggior forza l'esigenza di un ripensamento sulla strumentazione della PAC. Nel ricordare che il livello del sostegno alla PAC è sicuramente minore che in passato, sottolinea però il rilevante *budget* di spesa assegnato all'agricoltura dal bilancio europeo (pari a 40 miliardi di euro): ciò porta taluni ad affermare che l'Unione europea spende più della metà del suo bilancio per due milioni di agricoltori, mentre non prevede adeguate risorse per affrontare il problema dei diciotto milioni di disoccupati presenti nell'Unione. Tali considerazioni, unitamente alla circostanza che alcuni prodotti non offrono garanzie ritenute sufficienti sul piano della sicurezza alimentare, ha creato un clima che si riflette sempre più criticamente sulla valutazione, nell'ambito dell'Unione, delle problematiche attinenti al settore agricolo, tanto che anche le proposte recentemente avanzate dal Commissario Fischler a favore del settore non hanno trovato accoglimento (si può citare il recente caso della proposta, poi accolta, a livello di Commissione, presentata dal Commissario al commercio Pascal Lamy, volta a prevedere una liberalizzazione per i prodotti provenienti da ben 48 paesi in via di sviluppo, con evidenti riflessi sul comparto primario).

Occorre altresì ricordare che i tempi fissati per la revisione di Agenda 2000 (tra la seconda metà del 2002 e l'inizio del 2003), oltre a costituire un indispensabile momento di riflessione su tutte le questioni attinenti la PAC e tutte le OCM, sostanzialmente coincideranno con il periodo finale di conclusione di tutti i negoziati con i paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea, cosiddetti di «prima fascia» (negoziati da concludere entro il 2003 per consentire la definitiva conclusione delle procedure di ratifica entro il 2006). Fra tali paesi è inclusa la Polonia, paese con forte vocazione agricola e con un numero di agricoltori pari all'intera popolazione agricola dell'Unione e che presenta, per esempio, un numero di allevatori nel settore lattiero elevatissimo (circa 650 mila, rispetto agli oltre 100 mila allevatori italiani). Occorre quindi considerare come l'Unione europea potrà riuscire a coniugare i due obiettivi, quello dell'allargamento e quello della revisione di Agenda 2000, tenuto conto del clima creatosi sulle questioni attinenti la PAC. Sul piano dei contenuti, è però interessante rilevare che la Germania ha inteso sottolineare con forza una linea di cambiamento della PAC più orientata alla qualità, con ciò di fatto infrangendo il tradizionale blocco, più conservatore, franco-tedesco, orientato alla difesa delle produzioni continentali (è noto che i comparti della carne, del latte e dei cereali da soli assorbono più dell'80 per cento della spesa agricola); pertanto, poiché le precedenti linee di allargamento dell'Unione hanno riguardato, con graduali liberalizzazioni, le produzioni euromediterranee, ora sa-

ranno proprio i settori dianzi citati a subire la maggiore concorrenza, derivante dall'ingresso appunto di paesi quali la Polonia.

Tali riflessioni chiamano anche in causa due ulteriori problemi: quello attinente alle compatibilità finanziarie e quello delle compatibilità tecnico-organizzative fra i nuovi paesi candidati e i quindici paesi dell'Unione. Sotto il profilo delle compatibilità finanziarie, simulando l'estensione alla sola agricoltura polacca di tutti gli attuali regolamenti comunitari, ne deriva un maggior esborso ipotizzato per il bilancio comunitario di dieci miliardi di euro, obiettivo sicuramente irraggiungibile, sia alla luce della attuali disponibilità di bilancio dell'Unione, sia della volontà prevalente non certo favorevole ad accrescere la spesa agricola, bensì a ridurla, operando tagli al bilancio agricolo. Non sembra altresì trovare adeguato spazio politico la proposta (attribuibile ad alcuni ambienti francesi) secondo la quale gli aiuti diretti della PAC non dovrebbero essere trasferiti ai nuovi paesi candidati, stanti i differenziali di prezzo, ma occorre ribadire che tale posizione non ha trovato accoglienza nemmeno nel recente convegno, tenutosi a Cracovia (in Polonia), del Copa-Cogeca, nel quale è echeggiata proprio la richiesta di una parità di trattamento per tutti. Assai complessa si presenta altresì la questione dei diversi livelli esistenti fra i paesi candidati e i paesi dell'Unione in materia di strumentazione tecnico-organizzativa e di impianto giuridico, con diversi livelli organizzativi, per esempio, per il pagamento, il controllo e la verifica delle erogazioni comunitarie (analoga riflessione riguarda la difficile applicabilità di un sistema di contingentamenti produttivi nel settore lattiero-caseario stante l'enorme numero di allevatori presenti, per esempio, in Polonia).

Passando quindi ad esaminare le questioni connesse ai negoziati mondiali del commercio e al WTO, richiama la prospettiva e l'ottica prevalsa, tendente alla graduale liberalizzazione dei mercati e alla eliminazione delle barriere, tariffarie e non tariffarie, che, sul piano della PAC, implicherà la eliminazione di tutti gli aiuti non compatibili ed in particolare il cosiddetto «disaccoppiamento totale» (con recisione dei legami fra aiuti e produzioni): a tale riguardo richiama le questioni attinenti ai comparti dell'olio, del tabacco, del pomodoro e degli agrumi ed in particolare il rinvio operato al 2002-2003 della revisione dell'OCM olio. Richiamando quindi i contenuti del mandato negoziale approvato dall'Unione europea, ai fini dei negoziati WTO, ritiene che proprio il quadro complessivo dianzi prospettato renda ancora più forte l'esigenza della difesa delle produzioni di origine e di qualità, come sostenuto dall'Italia in ambito europeo; ricorda al riguardo che ciò ha implicato sia la richiesta di inclusione, nel negoziato generale, dei cosiddetti accordi TRIPS (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*), con l'obiettivo di trasferire in tutto il mondo il meccanismo delle denominazioni di origine protette, sia l'obiettivo di indirizzare il processo di liberalizzazione, sia pur graduale, dei mercati in particolare verso i settori più protetti della PAC (e cioè la zootecnia, i cereali e il latte). Al riguardo ritiene che tali due elementi fondamentali del mandato negoziale abbiano acquisito ancora maggiore validità e possano essere pienamente condivisi da tutti i paesi europei. Ciò induce a ritenere

che le linee di sviluppo della politica agricola consiglieranno all'Unione europea di puntare sulle certificazioni di qualità e sul biologico, per differenziarsi dal resto del mondo, posto che risulta tramontata l'era della esportazione di mere *commodities* agricole, data la difficoltà di competere sui costi. L'agricoltura europea, peraltro, non potrà puntare solo sulle produzioni protette e sul biologico, ma occorrerà sviluppare positive sinergie con l'industria agroalimentare, che, pur non producendo direttamente denominazioni di origine, produce però prodotti di qualità collegati alle denominazioni protette. Risulta inoltre fondamentale comprendere che, di fronte a tali nuovi scenari, la PAC tenderà a premiare non più gli agricoltori come tali, bensì i loro comportamenti.

Quanto poi alle questioni del partenariato euromediterraneo, ritiene difficile che sussistano le possibilità per compensare i ritardi storici ereditati dal passato, rispetto ai livelli di protezione accordati ad altri comparti, specie se si riflette sugli effetti della proposta, dianzi citata, che ha trovato accoglimento in Commissione, di una totale liberalizzazione nei confronti di 48 paesi in via di sviluppo: ritiene quindi che l'importante lavoro di approfondimento svolto dalla 9ª Commissione vada inquadrato in tale nuova cornice, ribadendo l'esigenza di valorizzare un'agricoltura forte, competitiva, di qualità, ma sempre più attenta agli interessi dei consumatori.

Il presidente SCIVOLETTO, ringraziato il professor De Castro per il rilevante contributo di competenza e di chiarezza fornito all'indagine conoscitiva con la relazione odierna, invita i Senatori a formulare eventuali quesiti.

Il senatore BUCCI, segnalato come la relazione odierna abbia consentito alla Commissione una importante riflessione sui nodi fondamentali dell'agricoltura italiana, osserva che la globalizzazione dei mercati rappresenta un processo ormai inarrestabile. Di fronte a questi fenomeni non si può non rilevare la carenza delle istituzioni nazionali di fronte alla necessità di fornire delle linee di indirizzo economico per gli operatori del settore, similmente a quanto viene attuato in Giappone da parte delle istituzioni responsabili della politica economica in quel paese che hanno saputo imprimere una efficace linea di condotta per la riconversione del settore tessile.

Il presidente SCIVOLETTO, sul punto, rileva come appaia peraltro difficile immaginare una applicazione aprioristica di tali modelli nel contesto nazionale italiano.

Il senatore SARACCO formula quattro quesiti puntuali al professor De Castro chiedendo, in particolare, di quale considerazione goda il *made in italy* e più in generale la produzione europea agroalimentare nel mercato mondiale; quali ulteriori azioni possa l'Unione europea attuare per affermare ulteriormente il principio della multifunzionalità.

Chiede, inoltre, se la crisi della BSE abbia penalizzato le produzioni italiane e se sia possibile ridurre l'IVA sui prodotti vitivinicoli e quali siano i motivi ostativi a ciò.

Il senatore MURINEDDU, ringraziato il professor De Castro per la pregevole relazione e ricordata la riaffermazione di incompatibilità tra sistemi di produzione in essere e processo di globalizzazione, chiede se sia possibile in futuro immaginare la sopravvivenza delle produzioni mediterranee e l'aumento degli investimenti per le produzioni di qualità in un contesto di sempre maggiore diffusione di metodiche di produzione fondate sull'utilizzo massiccio degli organismi geneticamente modificati portando, ad esempio, il caso della produzione di vino in territori caratterizzati da climi estremamente rigidi. In secondo luogo, in merito alla crisi bovina, chiede se l'epidemia di BSE comporterà un ripensamento complessivo delle politiche in materia di allevamenti e, in tale ipotesi, quali settori dovranno farsi carico delle ricadute dell'adozione di metodiche di allevamento più sane e corrette.

Il senatore CUSIMANO, ringraziato il professor De Castro per l'esauriente relazione, rammenta brevemente come, durante la sua attività di Ministro, egli abbia saputo anche infondere fiducia nella Commissione sulle possibili evoluzioni della politica agricola, ricordando però come molti degli impegni assunti con strumenti di indirizzo dell'Assemblea non si siano di fatto concretizzati. La situazione attuale del settore agroalimentare e, in particolare, quella del settore ortofrutticolo ed agrumicolo, viste le crescenti importazioni di agrumi, le triangolazioni e le massicce importazioni di succhi d'arancia dal Messico, appare a tal punto critica da non lasciare altra alternativa ai produttori che l'estirpazione delle piante. Il settore agrumicolo, in realtà, non ha in alcun modo beneficiato dell'elevato volume di risorse del bilancio agricolo comunitario, mentre soffre notevolmente degli effetti della liberalizzazione commerciale, fenomeno di per sé non criticabile, ma che appare discriminare ingiustificatamente questo settore. Infatti, è ormai noto l'uso di sostanze nocive per preservare la conservazione dei prodotti agrumicoli effettuato da paesi come la Spagna, come pure l'alto volume di triangolazioni verso l'Italia di agrumi provenienti da questo paese come dall'Olanda, peraltro, massimo fornitore della Polonia. A questa insostenibile situazione è necessario fare fronte quanto meno con l'assunzione di una esplicita linea di condotta politica nei confronti degli operatori del settore agrumicolo come di quello olivicolo, a loro volta danneggiati dal contenzioso comunitario intercorso in tema di riconoscimento dell'origine del prodotto. Da ultimo, chiede se sia prefigurabile una situazione di crisi anche per i produttori di latte in vista dell'allargamento anche a paesi, come la Polonia, tradizionalmente forti in questo settore.

Il senatore ANTOLINI chiede chiarimenti sulle prospettive dell'agricoltura di montagna, settore caratterizzato ancora dalla presenza di un alto

numero di addetti e non sempre tenuto in debita considerazione nei dibattiti.

Il senatore PIATTI condivide l'efficace rappresentazione della situazione del settore agricolo comunitario alla luce dell'allargamento e del negoziato in sede WTO così come descritto dal professor De Castro. È peraltro necessario distinguere tra il processo di apertura dei mercati, già ampiamente realizzato, e il processo di liberalizzazione effettiva del settore, ancora notevolmente sostenuto per varie motivazioni quali la tutela dell'ambiente e la preservazione del territorio rurale. I limiti strutturali in cui si dibatte il mondo agricolo nazionale e comunitario, peraltro segnali dell'esistenza di rendite di produzione, rendono evidente la necessità di attuare una serie di innovazioni di sistema che rendano possibile, in definitiva, una evoluzione virtuosa del settore agricolo che si fondi anche sui principi della multifunzionalità, del disaccoppiamento degli aiuti e della promozione dello sviluppo rurale. Il dibattito sugli interventi a favore del settore zootecnico ha reso evidente come la relativa filiera non appaia ancora pienamente integrata e come, sia le innovazioni di sistema, che la promozione di incentivi alla ricerca (oltre a prefigurare riduzioni di costi e maggiore flessibilità nell'utilizzo della manodopera) possano contribuire all'ammodernamento del settore. Il dibattito su tali temi necessita, quindi, dell'elaborazione di un progetto di sviluppo, che parta dalla presa d'atto dei vincoli strutturali descritti, evidenziando come gli svantaggi derivanti dall'apertura dei mercati siano bilanciati dai benefici della formazione di nuovi mercati, in una visione non più «eurocentrica» del mercato mondiale. Da ultimo, ricollegandosi alle riflessioni relative alla necessità di operare profondi innovazioni sulla filiera, chiede quale sia lo stato del dibattito in merito al problema delle proteine vegetali.

Il senatore MINARDO, ringraziato il professor De Castro per l'esauriente relazione che denota alta competenza tecnica, constata quali notevoli difficoltà competitive gli agricoltori dovranno fronteggiare nell'ambito degli scenari prefigurati. In merito alla crisi bovina in atto, chiede se l'oratore condivida la proposta del Comitato scientifico direttivo dell'Unione europea in merito all'abbattimento dei capi di età superiore ai dodici mesi. Inoltre chiede se il processo di allargamento a paesi come la Polonia (forti produttori di latte) non comporti ulteriori difficoltà per un settore già penalizzato e per un sistema di amministrazione delle quote, già oltremodo complicato. Da ultimo, chiede quale posizione occupi l'intero comparto agricolo italiano in ambito comunitario.

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato come siano in atto processi di allargamento dell'Unione, di riduzione delle risorse destinate al settore agricolo e di riorientamento della spesa agricola verso azioni intese ad influire sul comportamento degli operatori, chiede su quali punti di forza possa contare il sistema agroalimentare italiano e come sia possibile contrapporre al processo di globalizzazione commerciale l'affermazione di un

sistema di regole altrettanto globali. Inoltre sollecita una riflessione sulla possibilità di conseguire vantaggi per l'intero sistema paese, creando adeguate sinergie fra i sistemi locali territoriali, costituiti dalle filiere produttive, e le istituzioni ed organizzazioni professionali nel quadro dei previsti distretti agroalimentari di qualità. Invita infine a riflettere sulla possibilità di affrontare i problemi dell'occupazione anche favorendo i comparti ad alta intensità di utilizzo della manodopera, quali il settore primario.

Il professor DE CASTRO, in relazione ai quesiti posti, precisa che svolgerà alcune considerazioni generali, rinviando, per ulteriori approfondimenti, ad una successiva e più articolata risposta scritta. In merito alle considerazioni del senatore Cusimano, ritiene che il Paese sia pienamente inserito nei processi decisori comunitari, come dimostra anche l'importante risultato ottenuto in sede di discussione del *budget* comunitario per l'OCM ortofrutta. In risposta ai vari quesiti posti, formula l'auspicio che i dibattiti sui temi della politica agroalimentare evitino, in futuro, facili semplificazioni, che troppo spesso rischiano di far perdere la cognizione precisa dei fatti. In merito al problema delle proteine vegetali, rammenta come le importazioni di soia (in particolare dagli Stati Uniti e dall'America Latina) abbiano raggiunto la quota di 30 milioni di tonnellate (a fronte di una produzione comunitaria pari a un milione di tonnellate), il che rende evidente quanto sia difficile immaginare la sostituzione a breve di tali importazioni, peraltro in massima parte costituite da produzioni geneticamente modificate. Inoltre, segnala come non sia possibile escludere – atteso che le farine animali costituiscono solo il veicolo e non la causa diretta dell'insorgenza della BSE – che l'epidemia sia attribuibile ad altre cause. Le emergenze agricole e sanitarie passate e recenti (come la vicenda dell'uso di metanolo per la produzione di vino o l'emergenza BSE) dimostrano che risiede nella capacità di cambiamento innovativo dei produttori la possibilità di perpetuazione di alcune linee produttive. In ultima istanza, appare evidente che i fattori di vantaggio competitivo legati a variabili, quali l'immagine e la qualità del prodotto o la sicurezza alimentare, sono destinati a prevalere rispetto a modalità competitive fondate sui prezzi, come dimostrano anche i numerosi casi di eccellenza produttiva realizzatisi in aree e comparti in crisi. In merito alla sollecitata riflessione sui costi del lavoro, ritiene che questo possa essere un elemento del negoziato WTO, ma che tali iniziative, dato il livello dei processi di globalizzazione economica, debbano essere collegate all'affermazione di tali regole su base multilaterale.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il professor De Castro per l'apporto offerto ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che il nuovo decreto-legge n. 8 del 2001, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina è stato presentato in Senato e che l'ordine del giorno della seduta, già convocata domani, alle ore 15, potrà essere integrato con tale provvedimento, non appena assegnato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

363^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (n. 842)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Esame e rinvio)

Il relatore PALUMBO illustra lo schema di decreto legislativo in titolo nel quale si procede, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 26 della legge n. 526 del 1998 (legge comunitaria per il 1999), al recepimento della direttiva 98/78/CE, finalizzata a rafforzare il controllo sulle imprese di assicurazione che appartengono ad un gruppo assicurativo, attraverso la predisposizione di strumenti che consentano alle relative autorità di vigilanza di valutare esaurientemente la solvibilità di tali tipi di imprese.

Come sottolineato nella Relazione che accompagna lo schema, dalla nuova disciplina risultano quindi notevolmente ampliati i poteri dell'Isvap, che oltre a valutare la situazione finanziaria delle imprese assicurative appartenenti al gruppo sulla base del criterio della «solvibilità corretta» – vale a dire di una situazione in cui siano eliminate tutte le distorsioni e le duplicazioni derivanti dalle partecipazioni in attività del gruppo – potrà esercitare una vigilanza generale su alcune operazioni infragruppo e adottare gli opportuni provvedimenti qualora la solvibilità di un'impresa rischi di essere compromessa da tali operazioni, verificare l'influenza che le risorse del gruppo possono avere su una società assicurativa controllata da un'impresa non appartenente all'Unione Europea, avere accesso a tutte le informazioni utili per la vigilanza supplementare, anche se riferite ad imprese non del settore assicurativo.

Si sofferma, quindi, sul contenuto degli otto titoli in cui è suddiviso lo schema in esame, precisando che il Titolo I contiene le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 elenca le definizioni utilizzate nel decreto, che si rifanno a quelle contenute nella direttiva 98/78/CE, mentre l'articolo 2 delimita il campo di applicazione del decreto, individuando le modalità di esercizio della vigilanza supplementare. In concreto, è stabilito che l'Isvap svolga la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia, che controllino o partecipino ad almeno un'impresa di assicurazione, comunitaria o extracomunitaria, o ad un'impresa di riassicurazione; che siano controllate da soggetti non sottoposti a vigilanza su base comunitaria, cioè imprese di partecipazione assicurativa, imprese di riassicurazione o imprese di assicurazioni aventi sede legale in un paese extra U.E.; che siano controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa mista.

A seconda della diversa posizione dell'impresa di assicurazioni nel gruppo variano quindi le modalità di esercizio della vigilanza supplementare: per tutti e tre i tipi di imprese vale l'obbligo di comunicare le informazioni richieste all'Isvap, secondo quanto stabilito dal Titolo II dello schema; tutti e tre i tipi di imprese sono soggetti alla verifica delle operazioni infragruppo regolate dal Titolo III dello schema; solo le imprese di assicurazione che controllano altre imprese sono soggette al calcolo della solvibilità corretta, come disciplinata dal Titolo IV dello schema, mentre per le imprese controllate vige l'obbligo di verificare la solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni del Titolo V. Il Titolo VI regola i rapporti di collaborazione tra l'ISVAP e le altre Autorità di vigilanza, mentre il titolo VII stabilisce le sanzioni per l'omissione e il ritardo nelle comunicazioni e per il mancato adempimento alle richieste dell'ISVAP. Il titolo VIII, infine, contiene le disposizioni abrogative e di entrata in vigore.

Sottolinea che, in definitiva, lo schema di decreto legislativo riforma in modo sostanziale la disciplina vigente della legge n. 20 del 1991, passando da una forma di controllo limitata agli atti a contenuto patrimoniale ad una vigilanza complessiva delle imprese di assicurazione all'interno del gruppo e nei rispettivi rapporti di partecipazioni e controllo societario.

Su richiesta del senatore DEMASI, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 845)

(Parere al Ministro dell'industria, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore CAZZARO illustra lo schema di decreto in titolo attraverso cui viene proposta – secondo quanto stabilito dall'articolo 52 della legge n. 448 del 1998 – la ripartizione tra i vari interventi agevolativi, ge-

stiti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse assegnate all'unità previsionale di base «Fondo per gli incentivi alle imprese» dalla legge di bilancio.

In particolare, lo schema interviene sugli stanziamenti di cui ai capitoli 7800, 7803 e 7804 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, relativi, rispettivamente, al fondo per gli incentivi alle imprese, ad interventi agevolativi per l'innovazione degli impianti a fune, ad interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano. La dotazione complessiva di tali capitoli risulta essere di 4.669,4 miliardi per il 2001, di 5.173,3 miliardi per il 2002 e di 3.247 miliardi per il 2003.

Se da tali importi si detraggono gli stanziamenti derivanti da precedenti autorizzazioni di spesa – che, nella maggior parte dei casi, sono stati impegnati per la copertura delle domande di agevolazione già presentate – e considerato che con il decreto non si ritiene opportuno intervenire sugli stanziamenti disposti direttamente dalla legge finanziaria 2001, per il rifinanziamento delle agevolazioni di competenza del Ministero dell'industria restano disponibili 700 miliardi per il 2001, 800 per il 2002 e 950 per il 2003. Tali importi, di fatto, corrispondono alle somme stanziata dalla tabella D della finanziaria 2001 per gli incentivi alle imprese.

Secondo quanto proposto dallo schema di decreto in esame, la quota più ingente dei finanziamenti per il 2001, pari a 200 miliardi, verrebbe destinata alla concessione degli indennizzi previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 in caso di cessazione dell'attività commerciale. Tale stanziamento, unito ai 61 miliardi del 2000 ancora disponibili, dovrebbe consentire la copertura delle circa 16.000 richieste di indennizzo presentate nell'unico giorno di riapertura dei termini.

Lo schema assegna poi 153,2 miliardi per il 2001, 223 per il 2002 e 240 per il 2003 agli interventi di cui alla legge n. 215 del 1992 sull'imprenditoria femminile. Nella scheda allegata alla Relazione che accompagna il decreto si ricorda che la riforma delle procedure agevolative, introdotta con il D.P.R. n. 314 del 2000, dovrebbe rendere ancora più efficace tale normativa, che ha comunque avuto evidenti effetti positivi sia sullo sviluppo economico che sull'occupazione, benché i finanziamenti finora disposti abbiano consentito di coprire circa il 23% dei contributi richiesti e teoricamente concedibili con i primi tre bandi. Il quarto bando dovrebbe essere di prossima pubblicazione e ad esso sono destinati i 300 miliardi stanziati nel 2000 e non ancora attivati.

Lo schema propone poi, uno stanziamento aggiuntivo di 150 miliardi per il 2001 e di 100 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali nei settori del commercio e del turismo, previsti dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 266 del 1997. In particolare, la somma per il 2001 andrebbe suddivisa in 50 miliardi per il commercio e 100 per il turismo, che potrebbero incrementare il fondo previsto dalla legge-quadro in corso di approvazione. Per proseguire gli interventi per lo sviluppo di attività produttive nelle aree di degrado urbano, previsti dall'articolo 14 della legge 266 del 1997, si propone poi uno stan-

ziamento aggiuntivo di 70 miliardi per il 2001, di 85 per il 2002 e di 100 per il 2003.

Il relatore precisa che ulteriori 40 miliardi per il 2001, 55 per il 2002 e 50 per il 2003 sono destinati alle agevolazioni per la ristrutturazione dell'industria bellica di cui alla legge n. 273 del 1993, mentre per rifinanziare i programmi di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgiche vengono stanziati 28,3 miliardi per il 2001 e 50 per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Vengono poi stanziati 8,5 miliardi per il 2001, 8 miliardi per il 2002 e 7 per il 2003, per la prosecuzione dell'attività dei consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge n. 219 del 1981. A tal proposito, ricorda che il rifinanziamento di tali interventi era stato espressamente sollecitato dalla Commissione Industria nel parere sullo schema dell'anno scorso.

Ulteriori risorse sono inoltre finalizzate al primo rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che è diventato operativo dal dicembre 1999 (20 miliardi per il 2001 e 50 per ciascuno degli anni 2002 e 2003) e alle agevolazioni per la ricerca mineraria di cui alla legge n. 752 del 1982 (30 miliardi per il 2001 e il 2002, nonché 35 per il 2003). Tali ultime somme si aggiungono, oltre che alle disponibilità già esistenti, alla proposta di variazione compensativa contenuta nello schema in esame: si tratta di utilizzare per la ricerca mineraria anche 9,3 miliardi per il 2001 e 4,6 per il 2002 a valere sugli stanziamenti destinati agli investimenti minerari che non risultano essere stati impegnati. Ovviamente, lo schema propone, per la concessione dei contributi per gli investimenti minerari un definanziamento di pari importo.

Lo schema prevede, quindi, di incrementare la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982 di 162 miliardi per il 2002 e di 280 per il 2003. Per il 2001, si ritiene che le attuali disponibilità siano sufficienti a garantire la piena funzionalità del Fondo. Sono anche previsti 37 miliardi per il 2002 e 38 per il 2003 per gli interventi per la salvaguardia dei livelli occupazionali recati dal Titolo II della legge n. 49 del 1985. Come è noto, l'operatività della legge è stata a lungo bloccata a seguito del contenzioso con l'Unione Europea e delle difficoltà insorte nel corso del procedimento di riforma del sistema di interventi. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina, contenuta nel disegno di legge n. 4339-B, una direttiva di luglio 2000 del Ministro dell'industria ha introdotto una disciplina per l'applicazione transitoria della legge in questione. Nella Relazione che accompagna lo schema si ritiene che i fondi disponibili siano sufficienti a garantire l'operatività della legge per il 2001.

Il relatore precisa, inoltre, che lo schema in esame provvede poi alla ripartizione delle risorse del Fondo unico per la parte concernente le somme accantonate per le Regioni a statuto speciale.

Per tali Regioni, infatti, l'effettivo conferimento delle funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 potrà avvenire solo dopo che i rispettivi Statuti ne abbiano previsto le modalità. Per evitare che ulteriori ritardi nell'adeguamento degli Statuti possano pertanto impe-

dire la prosecuzione degli interventi, è il Ministro dell'industria a provvedere alla ripartizione. Si propone pertanto di destinare il 13,52% degli stanziamenti spettanti alle regioni a statuto speciale alla concessione degli incentivi per le imprese industriali di cui all'articolo 13 della legge n. 140 del 1997; il 17,57% è finalizzato agli incentivi a favore del commercio e del turismo di cui all'articolo 11 della legge n. 449 del 1997; il 43,42% alle agevolazioni automatiche nelle aree depresse, previste dalla legge n. 341 del 1995; il 17,48% alle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n.266 del 1997; l'8% ai programmi di recupero ambientale nei bacini minerari in crisi, previsti dalle leggi n. 221 del 1990 e n. 204 del 1993.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

516^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che, dopo quasi due anni, ritorna in seconda lettura al Senato il disegno di legge di riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale, già approvato, nell'aprile del 1999, in un testo derivante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa governativa e parlamentare, e successivamente modificato dalla Camera dei deputati, che lo ha licenziato recentemente, nella seduta dell'8 febbraio 2001.

Complessivamente, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, pur rilevanti, non sono tali da modificare in modo sostanziale l'impostazione del testo varato in prima lettura dal Senato, e pertanto vi sono le condizioni per pervenire rapidamente all'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo.

Passando a riferire sul merito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il Presidente si sofferma sulla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, nella parte in cui viene modificato, in senso meno restrittivo, il requisito della presenza territoriale per le confederazioni ed associazioni che possono costituire e gestire istituti di patronato; si passa dalla presenza

di sedi proprie in almeno metà delle regioni, come previsto nel testo del Senato, alla presenza in un terzo delle regioni, restando invece immutato il requisito della disponibilità di sedi in un terzo delle province del territorio nazionale. La Camera ha così recepito una proposta che era stata avanzata anche da alcuni Gruppi politici dell'opposizione nel corso della discussione in Senato, con una modalità che peraltro risulta accettabile in quanto non incide sul presupposto della solidità e del radicamento organizzativo delle organizzazioni sindacali e delle associazioni sindacali che intendono promuovere la costituzione di istituti, senza peraltro innalzare barriere all'ingresso di nuovi soggetti nell'attività di patronato. Il comma 1 dell'articolo 3, sulla presentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della domanda per la costituzione degli istituti è stato integrato con la precisazione della permanenza, in capo allo stesso Ministero, delle competenze in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni. Al comma 5 dello stesso articolo 3, poi, la Camera dei deputati ha disposto che l'iscrizione degli istituti di patronato nel registro delle persone giuridiche avvenga presso la prefettura del luogo di residenza, e non, come precedentemente previsto, presso il tribunale: in tal modo si è inteso sottolineare la natura prettamente amministrativa di tale adempimento. Le modifiche di cui al comma 1 dell'articolo 4 hanno una valenza puramente testuale, con il passaggio dalla forma plurale a quella singolare del riferimento allo statuto degli istituti, così come quelle di cui al comma 1 dell'articolo 5, mentre al comma 3 dell'articolo 6, la possibilità per gli istituti di patronato di avvalersi temporaneamente ed in relazione a specifiche situazioni di urgenza, di personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa viene esteso alle attività aggiuntive indicate all'articolo 10, oltre che a quelle di consulenza, assistenza e di tutela elencate all'articolo 8, come previsto nel testo varato dal Senato. Al comma 4 dello stesso articolo, poi, la Camera dei deputati ha soppresso l'inciso «anche autonomi» riferito agli organismi promossi dagli istituti o dalle associazioni promotrici, per lo svolgimento dell'attività all'estero. Con riferimento all'articolo 8, va peraltro osservato che la Camera dei deputati ne ha integrato la rubrica, aggiungendo alle attività istituzionalmente spettanti agli istituti di patronato, di assistenza e tutela, anche quelle di consulenza: è stato conseguentemente modificato il comma 2, mentre un'altra importante modifica è intervenuta alla lettera c) del comma 1, con l'esclusione, tra le prestazioni sociali ivi indicate, di quelle di carattere socio-assistenziale in materia di invalidità civile. Per questo aspetto, l'Assemblea di Montecitorio ha ritenuto evidentemente di dovere accogliere le riserve espresse dalle associazioni degli invalidi civili che operano da tempo nel settore dell'assistenza ai propri iscritti.

Numerose sono poi le modifiche al comma 2 dell'articolo 9: rispetto alla tutela in sede giudiziaria si precisa che essa è assicurata – e non già svolta, come risultava nel testo del Senato – dagli istituti di patronato, fermo restando, peraltro, che tale attività si realizza mediante convenzioni con avvocati. Viene poi aggiunto che l'eventuale deroga alle tariffe professionali è ammessa in considerazione delle finalità etico-sociali perse-

guiti dagli istituti stessi; tra le fattispecie di esonero dalla partecipazione degli assistiti alle spese per il patrocinio legale sono state poi giustamente incluse le cause e i ricorsi promossi per errori imputabili al patronato.

I commi 3 e 4, aggiunti dalla Camera, rispondono poi a condivisibili esigenze di trasparenza: la prima disposizione esclude che gli avvocati e i patronati possano stipulare con i loro assistiti patti di compenso relativi ai beni oggetto della controversia affidata al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento del danno; la seconda, fa obbligo di informare tempestivamente la parte nel caso di conclusione del giudizio con la conciliazione o la transazione. Infine, al comma 6, il termine per l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo è portato da sei a dodici mesi.

L'articolo 10 – prosegue il Presidente – prevede, tra l'altro, che gli istituti di patronato possano svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informazione, servizio e assistenza tecnica in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari. Opportunamente, la Camera dei deputati ha modificato il comma 4 di tale articolo, che in origine statuiva la possibilità di richiedere agli assistiti un corrispettivo, in base ad un apposito tariffario, introducendo la più congrua previsione del rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

Dato conto di una modifica meramente testuale all'articolo 11, il Presidente si sofferma sulla riformulazione dell'articolo 12, che, al comma 2, fissa un termine di novanta giorni per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale riguardante la definizione delle linee-guida delle convenzioni da stipulare tra gli istituti e gli enti erogatori delle prestazioni previdenziali in merito all'accesso alle banche-dati di questi ultimi.

Modificando l'impostazione del Senato, che prevedeva il finanziamento pubblico, disciplinato all'articolo 13, esclusivamente per l'attività degli istituti, la Camera ha introdotto in tale articolo un riferimento anche all'organizzazione degli stessi, alla quale peraltro è destinata una quota assai modesta del finanziamento medesimo, pari al 10 per cento, di cui il 2 per cento per le sedi estere, a fronte dell'89,90 per cento destinato alle attività nonché allo 0,10 per cento, per il controllo delle sedi estere, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e delle attività. Una modifica dovuta riguarda poi la decorrenza del nuovo sistema di finanziamento, spostata dal 2000 al 2001, alla quale consegue anche, al comma 4, lo slittamento al 2002 dell'entrata in vigore del sistema di determinazione delle somme da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro per le predette finalità, nonché la disposizione di copertura finanziaria, a partire dal 2001 anziché dal 1999, come originariamente previsto. Da segnalare anche la fissazione del termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa per l'adozione del regolamento ministeriale riguardante le modalità di ripartizione dei finanziamenti.

Dato conto delle modifiche testuali introdotte agli articoli 15, riguardante la vigilanza, e 18, sul trattamento fiscale, il Presidente conclude la

sua esposizione esprimendo un parere sostanzialmente favorevole alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, che non incidono sull'impostazione generale del testo a suo tempo licenziato dal Senato.

Avverte infine che il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire esclusivamente alla parti del provvedimento modificate dalla Camera dei deputati, è fissato per domani, giovedì 15 febbraio 2001, alle ore 18.

Si apre la discussione.

Il senatore MONTAGNINO, nel dichiararsi d'accordo con le valutazioni espresse dal Presidente, sottolinea la necessità di approvare al più presto in via definitiva un provvedimento attorno al quale si è creata una notevole aspettativa, non soltanto da parte degli enti interessati, ma anche e soprattutto da parte dei cittadini che fruiscono delle prestazioni erogate dagli istituti di patronato. Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare, esprime un sostanziale apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, coerenti con l'impostazione del testo a suo tempo licenziato dal Senato.

Anche secondo il senatore PELELLA la relazione introduttiva ha evidenziato una linea di continuità tra il testo originariamente approvato dal Senato e le successive modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Tra di esse, peraltro, va segnalata per la sua rilevanza, la nuova formulazione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2. Per il resto, al di là di alcune utili puntualizzazioni e di un necessario slittamento di alcune decorrenze, l'altro ramo del Parlamento ha operato in sostanziale sintonia con quanto è stato deliberato dal Senato, e pertanto esistono le condizioni per una rapida conclusione *dell'iter* di approvazione di un provvedimento fortemente atteso. Occorre infatti ricordare che il disegno di legge all'esame disciplina un'attività che interessa un numero elevato di cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli, provvedendo, in un'ottica pluralistica, ad assicurare la operatività degli istituti di patronato. Per tali motivi, l'approvazione definitiva del provvedimento in titolo non deve tardare ulteriormente.

Il senatore LAURO annuncia che il Gruppo di Forza Italia si asterrà nel voto sul disegno di legge in titolo, che ritiene largamente manchevole, malgrado alcuni miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati, in misura però insufficiente a giustificare un voto favorevole. Pertanto, annuncia la presentazione di emendamenti, esprimendo preoccupazione per il permanere di posizioni di privilegio che favoriscono ingiustificatamente alcune organizzazioni sindacali. In particolare, ritiene grave che non sia ancora sancito nell'ordinamento l'obbligo per le organizzazioni sindacali confederali – e in particolare per la CGIL, che agisce come un vero e proprio partito politico – di rendere pubblici i bilanci preventivi e consuntivi.

Il disegno di legge all'esame dà adito a non poche perplessità, non soltanto per quanto attiene ad un discutibile ampliamento dei benefici fiscali a favore degli istituti di patronato e alle imprecise disposizioni sulle sedi estere degli istituti stessi e sullo *status* degli operatori, ma anche, in particolare, per le disposizioni che riguardano l'accesso alle banche-dati degli enti erogatori delle prestazioni previdenziali. Al fine di realizzare un accesso veramente trasparente e paritario, infatti, sarebbe stato opportuno avvalersi di *internet*; invece, il disegno di legge all'esame si pone su una linea di continuità con la logica fallimentare della legge Bassanini, che ha gravemente mancato l'obiettivo di realizzare una vera semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.

Il senatore MANZI annuncia che la sua parte politica voterà a favore del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che, per alcune parti, migliora significativamente quello licenziato dal Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE DELIBERANTE

(4606) DANIELE GALDI. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4618) BONATESTA ed altri. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4627) TOMASSINI e BRUNI. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(Discussione congiunta e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito della richiesta unanimemente avanzata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il Presidente del Senato, acquisito l'assenso del Governo, ha nuovamente deferito in sede deliberante i disegni di legge in titolo. Propone pertanto di dare per acquisiti gli atti già compiuti in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che, nella seduta del 6 febbraio 2001, il relatore aveva illustrato un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone ciascuno dei tre disegni di legge in discussione, peraltro identici, mirante, in sostanza, a ridimensionare l'entità dell'incremento dell'indennità per le persone affette da cecità parziale, al fine di parametrarla alle effettive disponibilità di bilancio, come indicate nella legge finanziaria per il 2001, prevedendo altresì la decorrenza del beneficio dal 2002. Nella stessa seduta, il senatore Bonatesta aveva sottolineato l'opportunità, al fine di dare visibilità politica al consenso formato tra i diversi gruppi sul nuovo testo predisposto dal relatore, di una sottoscrizione dell'emendamento da parte dei tre senatori primi firmatari dei

disegni di legge in titolo. Al di là delle specifiche modalità di espressione del consenso rilevate dal senatore Bonatesta, il Presidente ritiene che tutte le parti politiche potranno, in sede di dichiarazione di voto esprimere compiutamente il loro punto di vista.

Il relatore MONTAGNINO ricorda quindi che l'emendamento da lui predisposto assume di fatto la valenza di una proposta di testo unificato e, come tale, egli la sottopone al voto della Commissione, precisando altresì che al comma 2, si è proceduto a correggere un errore materiale contenuto nel testo già illustrato nel corso dell'esame in sede referente: la decorrenza dell'adeguamento della misura dell'indennità speciale, infatti, deve intendersi applicato con periodicità annuale a decorrere dall'anno successivo – ovvero dal 1° gennaio 2003 – a quello nel quale entra in vigore il nuovo importo dell'indennità stessa.

Il senatore TOMASSINI, intervenendo come primo firmatario del disegno di legge n. 4627, si esprime in senso favorevole sul provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare, a nome della sua parte politica e dell'intera Casa delle Libertà. Rileva che le persone ipovedenti non sono adeguatamente tutelate e sottolinea la necessità di predisporre misure idonee a valorizzare il ruolo che i disabili possono assumere nell'ambito della vita associata. Esprime disappunto per il livello ancora insoddisfacente dell'indennità erogata e per la decorrenza del beneficio, così lontana nel tempo, pur dando atto al relatore di avere affrontato la situazione con concretezza a fronte alle limitate risorse finanziarie.

Il sottosegretario GUERRINI esprime parere favorevole sullo schema di testo unificato predisposto dal relatore, manifestando rammarico per la impossibilità di destinare maggiori risorse finanziarie ad una categoria così bisognosa di interventi. Ribadisce quindi l'impegno del Governo ad operare nel senso di assicurare un sostegno adeguato alle categorie più deboli, al fine di porre le premesse per una efficace opera di integrazione sociale e di inserimento che consenta, in particolare alle persone disabili, di fornire il loro rilevante contributo alla collettività.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LAURO, nell'esprimere il voto favorevole della sua parte politica al provvedimento in discussione, ricorda che recentemente alcune importanti associazioni dei non vedenti hanno protestato pubblicamente per il ritardo nell'erogazione dei contributi pubblici, con particolare riferimento alla critica situazione dell'editoria periodica per i non vedenti. Chiede pertanto che il Governo riferisca quanto prima alla Commissione su tali argomenti.

Il sottosegretario GUERRINI rassicura il senatore Lauro sulla disponibilità del Governo a riferire alla Commissione in merito alla situazione relativa alle erogazioni pubbliche per i non vedenti.

Il senatore DUVA esprime la soddisfazione del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo per l'imminente approvazione del provvedimento in discussione, cui associa un elevato significato sociale. Ribadisce il valore riparatorio del provvedimento e la sua collocazione in una prospettiva di investimento sociale, civile ed economico rispetto ad una categoria che può offrire un notevole contributo allo sviluppo della società. Esprime apprezzamento per l'impegno del relatore, rivolto a pervenire alla definizione di una norma compatibile con le risorse finanziarie disponibili e osserva che con il testo in discussione si concretizza un primo passo, non definitivo, nel quadro di un ridisegno complessivo del sistema dell'assistenza. Rileva infine che l'imminente approvazione del provvedimento dimostra da un lato la coerenza del Governo e della maggioranza che onorano un impegno assunto con gli ipovedenti e dall'altro la possibilità per il Parlamento di esprimere anche nel momento attuale iniziative legislative positive per la collettività, smentendo chi fornisce una lettura dell'ultima fase della legislatura completamente negativa.

Il senatore ZANOLETTI dichiara il suo voto favorevole sul testo predisposto dal relatore, rilevando l'insufficiente tutela delle persone in condizioni di cecità parziale e il forte impegno profuso dai gruppi politici dell'opposizione, promotori di due dei tre provvedimenti in titolo, all'individuazione di una soluzione soddisfacente del problema. Esprime insoddisfazione per l'esigua entità dell'aumento dell'indennità per le persone ipovedenti e per lo spostamento della decorrenza di tale erogazione al 2002, la decorrenza del termine rilevando che il Governo e la maggioranza avrebbero potuto, nell'ambito della loro politica generale, dare a questo problema una soluzione più adeguata. Nonostante ciò, una realistica valutazione della situazione attuale lo induce all'espressione di un voto favorevole a nome del gruppo del CCD.

Il senatore MANZI, osservando che il provvedimento rappresenta un primo passo verso una più completa tutela degli ipovedenti, annuncia, aderendo alla proposta del relatore, il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore RUSSO SPENA annuncia il suo voto favorevole, aderendo alla proposta del relatore.

Il senatore MUNDI esprime il suo voto favorevole aderendo alla proposta del relatore.

Poiché non vi sono altre dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione lo schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, predisposto dal relatore. Prende atto della unanime vo-

lontà espressa da tutti gli intervenuti, che hanno peraltro opportunamente ribadito che il provvedimento all'esame rappresenta solo un primo passo rispetto ad una più piena tutela della categoria degli ipovedenti.

Constatata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di testo unificato, che risulta approvato all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (n. 173)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Il senatore DUVA ricorda che la proposta all'esame non costituisce una nuova nomina, bensì la conferma del dott. Bufalini alla Presidenza dell'INPDAI, che è stata già esaminata dalla Commissione, con l'espressione di un parere favorevole, nel 1997. Propone pertanto la riconferma della nomina.

Il senatore ZANOLETTI chiede un rinvio del pronunciamento, al fine di rendere possibile una consultazione con la sua parte politica.

Il senatore TOMASSINI, si associa alla richiesta del senatore Zanoletti, a nome della sua parte politica.

Il PRESIDENTE prende atto delle richieste di approfondimento e rinvia ad altra seduta l'espressione del parere.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 4606, 4618, E 4627, PREDISPOSTO
DAL RELATORE**

Art. 1.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, primo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 215.730 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

380^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(123-252-1145-2246-2653-B) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore Roberto NAPOLI illustra gli emendamenti 3.100 e 3.110.

Il primo emendamento sopprime le modifiche al decreto legislativo n. 386 del 1998, proposte dalla Camera dei deputati, e ciò in conformità al parere della Commissione europea segnalato dal sottosegretario Fumagalli Carulli nella sua replica in sede di discussione generale, parere che conferma l'indispensabilità di un esame attitudinale per consentire l'iscrizione all'Ordine degli odontoiatri dei medici immatricolati accademici 1980-81 e 1984-85.

Il secondo emendamento è invece diretto a ripristinare la possibilità per il medico di esercitare l'odontoiatria rimanendo iscritto al proprio albo professionale, e quindi a impedire la possibilità di doppia iscrizione prevista dal testo approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta della que-

sione fondamentale sulla quale si dividono anche gli operatori del settore e che è tuttora *sub iudice* in sede comunitaria.

Il relatore preannuncia altresì che presenterà un ordine del giorno sulla questione dei laureati presso l'Università di Fiume-Rijeka che, come è noto, era stata disciplinata dal Senato con un comma poi soppresso in sede di esame dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore ritiene a questo punto opportuna una breve pausa di riflessione che consenta di avviare contatti informali con l'altro ramo del Parlamento per valutare la reale possibilità di una approvazione delle modifiche proposte; in caso contrario si porrà naturalmente per la Commissione il problema di considerare l'opportunità di un'approvazione del testo così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si svolge quindi un dibattito al quale partecipano i senatori TOMASINI, COZZOLINO, MANARA e il presidente CARELLA, i quali tutti concordano con la proposta operativa del relatore. Concorda altresì il senatore BRUNI, il quale pertanto ritira gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4833) MONTELEONE ed altri. – Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno

(4873) GAMBINI ed altri. – Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA dispone una breve riapertura della discussione generale.

Il senatore BRUNI concorda con le valutazioni espresse dal senatore Camerini circa la necessità di inquadrare una campagna di diffusione dei defibrillatori cardiaci esterni, sicuramente opportuna, nell'ambito di una più estesa conoscenza e pratica delle manovre di rianimazione cardio-polmonare. In effetti, in mancanza della possibilità di un intervento immediato, anche una diffusione capillare come quella auspicata dal senatore Manara potrebbe rivelarsi insufficiente.

Il senatore MONTELEONE ritiene non condivisibili le critiche del senatore Martelli alla formulazione dell'articolo 2. Se è vero infatti che il medico è comunque abilitato allo svolgimento di qualsiasi atto medico, è anche vero che nella nostra legislazione manca qualunque definizione dell'atto medico stesso. In questo senso quindi l'articolo 2 assume una portata innovativa che vuole indubbiamente aprire la strada ad una migliore definizione dell'atto medico, tale quindi da chiarire anche quali at-

tività tradizionalmente considerate tipicamente mediche possano essere svolte anche da infermieri o tecnici.

Egli richiama quindi i risultati di numerosi studi che hanno sottolineato l'utilità di una rete mobile di defibrillatori, fermo restando che ovviamente l'addestramento degli operatori deve avvenire nell'ambito di una più complessiva formazione alla rianimazione cardio-polmonare.

Dopo aver ribadito che è a suo parere opportuno tutelare esplicitamente gli operatori che utilizzino defibrillatori da responsabilità per esercizio abusivo della professione medica, il senatore Monteleone ritiene che un'integrazione del disegno di legge da lui presentato con quello del senatore Gambini possa disciplinare compiutamente la tematica dell'utilizzo dei defibrillatori, ed esprime piena fiducia per la relatrice Bettoni Brandani che certamente potrà elaborare un testo unificato che tenga conto dei contributi di tutti i colleghi.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, la relatrice BETTONI BRANDANI rileva come da tutti gli interventi svolti in discussione generale sia emersa l'opportunità di rielaborare le proposte formulate dai due disegni di legge in titolo in modo da definire un intervento normativo che promuova, come sottolineato in particolare dal senatore Camerini, una diffusa formazione di operatori in grado di intervenire in situazioni di emergenza cardio-circolatoria.

Ella chiede quindi mandato alla Commissione per poter elaborare in breve tempo un testo unificato.

Concorda il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la quale ritiene che ai fini dell'elaborazione del testo unificato potrà essere particolarmente utile l'acquisizione degli elementi contenuti in un parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta dello scorso 20 dicembre in materia di uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra-ospedaliera.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice di elaborare un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente «Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento» (n. 843)

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella scorsa seduta la relatrice Daniele Galdi aveva svolto la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore DI ORIO esprime un parere complessivamente favorevole sullo schema di decreto in titolo, auspicando peraltro che nel parere venga richiamata una corretta interpretazione del primo e del secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 2 del 1999, nel senso che si intendano come ricompresi negli effetti di questa norma tutti i diplomi e gli attestati che abbiano permesso l'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in virtù di corsi attivati anteriormente all'entrata in vigore dei decreti attuativi della stessa legge 42 del 1999.

Il senatore Di Orio ritiene altresì necessario invitare il Governo ad assumere iniziative in favore dell'adeguamento normativo, di ruolo e di funzioni degli infermieri generici e delle puericultrici che, nel rispetto della normativa comunitaria, sia compatibile con l'evoluzione organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale, con il progresso scientifico e tecnologico in sanità e con la nuova normativa in materia di professioni sanitarie introdotta dalle leggi nn. 42 del 1999 e 251 del 2000.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI fornisce ampie assicurazioni alla Commissione sull'impegno del Governo a promuovere iniziative per la valorizzazione professionale delle categorie ricordate dal senatore Di Orio.

Il senatore MARTELLI invita la Commissione ad un'attenta riflessione sullo schema di decreto in titolo, in particolare nella parte in cui siano riconosciuti diplomi rilasciati all'estero. Occorre infatti evitare il rischio che laddove in carenza di titolo sia impedito di continuare a lavorare ad operatori di lunga esperienza professionale, siano invece riconosciuti come equipollenti titoli rilasciati da Paesi il cui sistema formativo è di qualità molto inferiore a quella, già del tutto insoddisfacente, assicurata in Italia.

Il senatore TOMASSINI esprime numerose riserve sullo schema di regolamento in titolo, in primo luogo in quanto non recepisce completamente gli ordini del giorno a suo tempo accolti dal Governo.

Il senatore Tomassini ritiene poi necessario formulare talune osservazioni, in parte già anticipate dalla relatrice Daniele Galdi, in ordine alla necessità di assicurare il riconoscimento di talune specialità di recente formazioni quali gli psicomotricisti e i podologi, nonché di garantire la professionalità delle commissioni di valutazione e di quelle per lo svolgimento delle prove attitudinali di cui all'articolo 7.

L'oratore infine, pur apprezzando l'impegno del Governo a promuovere la valorizzazione professionale degli infermieri generici e delle puericultrici, ritiene che lo schema di regolamento in titolo avrebbe potuto co-

stituire una sede adatta per indicare modalità e tempi delle iniziative dirette a favorire tale valorizzazione.

Il senatore MANARA esprime una serie di perplessità sulla formulazione dello schema di regolamento, in particolare per quanto riguarda l'insufficiente motivazione dei punteggi che vengono proposti, la dubbia qualità delle commissioni esaminatrici e, in particolare, l'articolo 7, in quanto la previsione di misure compensative sembra in qualche modo rendere inutile la fissazione di criteri di equipollenza. Anche nel merito, poi, le misure compensative suscitano perplessità, dal momento che non sembra opportuno assegnare lo stesso valore a corsi di formazione di dubbia qualità e a prove attitudinali dove il candidato è chiamato a dimostrare le sue capacità.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice DANIELE GALDI fa presente al senatore Martelli che il timore da lui manifestato circa l'impossibilità per operatori esperti di proseguire il loro lavoro in carenza di titolo è esplicitamente esclusa dal testo in esame, che disciplina unicamente l'equipollenza dei titoli pregressi ai diplomi universitari ai fini essenzialmente del proseguimento dell'*iter* formativo. Ella ritiene del resto che proprio il limitato oggetto del regolamento in titolo esclude che questo possa essere la sede per risolvere il problema della valorizzazione degli infermieri generici.

Dopo aver fatto presente che ella non ritiene che la Commissione possa entrare nel merito di norme estremamente tecniche e frutto di ponderate mediazioni come quelle che disciplinano l'attribuzione dei punteggi, illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato esprime parere positivo al provvedimento in questione perché avvia a soluzione l'equiparazione definitiva dei titoli conseguiti in base alla precedente normativa a condizione che:

all'articolo 3, punto 3 ed all'articolo 7, punto 3 sia precisato che l'esperto sia in possesso di verificato *curriculum* formativo-professionale designato dal Ministero su accordo delle Associazioni rappresentative o, in assenza di accordo, a rotazione tra gli esperti designati dalle associazioni stesse;

all'articolo 4, lettera b) si faccia riferimento alle valutazioni dell'equipollenza dei titoli rilasciati da enti privati, italiani e stranieri soprattutto in riferimento ad alcune specialità quali gli psicomotricisti di recentissima formazione nel nostro Paese; allo stesso modo all'articolo 10 devono essere ricompresi con chiarezza i titoli acquisiti dagli psicomotricisti;

all'articolo 5 sia introdotto un ulteriore comma che specifichi che l'assenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 lettere a) e b) non è motivo di esclusione dell'esame delle domande di richiesta di equivalenza da parte della Commissione di cui all'articolo 3.

La Commissione inoltre ritiene che la scadenza temporale del riconoscimento dei titoli, conseguiti in base alla normativa precedente al decreto legislativo 502/92, effettuati in virtù dell'articolo 4 della legge 42/99, debba intendersi quella dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della citata legge 42».

Il senatore TOMASSINI annuncia che il Gruppo Forza Italia, pur concordando sulla necessità di regolamentare urgentemente la materia dell'equipollenza e pur condividendo le osservazioni contenute nel parere della relatrice, si asterrà dalla votazione in considerazione della mancata attuazione di tutti gli impegni assunti dal Governo in sede di discussione degli ordini del giorno relativi alla legge n. 42 del 1999.

Il senatore MONTELEONE dichiara l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale e condivide le considerazioni del senatore Tomassini.

Il senatore MANARA annuncia l'astensione del Gruppo della Lega Nord per le considerazioni espresse in discussione generale.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice ad estendere un parere favorevole con le osservazioni da lei proposte.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CARELLA avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 15 febbraio 2001, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 123-252-1145-2246-2653-B**

Art. 3.

3.1

BRUNI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per i soggetti di cui al comma 5, è obbligatoria l'iscrizione all'apposito elenco degli esercenti presso il Ministero della sanità».

3.2

BRUNI

Al comma 4, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) i laureati in medicina e chirurgia che intendono optare per il solo albo degli odontoiatri e che siano:

iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;

in possesso di diploma di specializzazione in campo odontostomatologico e /o di altra specializzazione medica, riconosciuta dalla direttiva CEE 93/16, alla data di entrata in vigore della presente legge;

immatricolati al relativo corso di laurea dal 1980 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che abbiano ottenuto il riconoscimento dei titoli e dell'attività svolta e/o effettuato il successivo corso di formazione specialistico abilitante come da decreto legislativo di cui al comma 7;

b-bis) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma primo, lettera b), della presente legge;

b-ter) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili».

Conseguentemente, sopprimere le lettere e) ed f).

3.100

IL RELATORE

Al comma 4, lettera d), sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 6 del presente articolo». Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7.

3.110

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. I laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e che siano iscritti all'albo degli odontoiatri, possono in qualsiasi momento, previa cancellazione dal suddetto Albo, essere iscritti a domanda all'Albo dei medici chirurghi.

5-bis. I medici chirurghi iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980, ovvero che siano in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia o di diplomi equipollenti, possono esercitare l'odontoiatria rimanendo iscritti all'Albo dei medici chirurghi».

3.3

BRUNI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera b), c) e d) possono, altresì, esercitare l'odontoiatria mantenendo titolarità e iscrizione al solo ordine dei medici».

3.4

BRUNI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I laureati in odontoiatria e medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto del Consiglio dei ministri, verranno iscritti d'ufficio da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e della Federazione Nazionale degli Ordini degli Odontoiatri, in un apposito elenco degli Esercenti, presso il Ministero della sanità, con controllo e formazione professionale continua. Il suddetto elenco sarà presieduto da una apposita Commissione, istituita di concerto tra le due Federazioni, con elezione all'interno dei propri comitati centrali».

3.5

BRUNI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, emanerà un nuovo decreto per i laureati in medicina e chirurgia immatricolati dal 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge, che valuti i titoli conseguiti, ivi compresa la progressiva iscrizione all'albo degli odontoiatri, un minimo di tre anni di attività odontoiatrica svolta o la frequenza di un corso di formazione specialistica abilitante.

In attesa della emanazione del suddetto decreto i medici aventi diritto, possono iscriversi all'albo professionale prescelto come da comma 4 e da comma 5».

3.6

BRUNI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, è abrogato».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene il dottor Pier Luigi Cerato, direttore generale della Asl Napoli 2.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PIANETTA informa che per l'odierna seduta – nel corso della quale avrà luogo l'audizione del dottor Pier Luigi Cerato, nell'ambito del filone di inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate, nonché l'esame dello schema di relazione finale sullo stesso filone di inchiesta – sono state disposte, con l'autorizzazione del Presidente del Senato, e ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e la pubblicazione del resoconto stenografico immediato.

Audizione nell'ambito del filone di inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate, del dottor Pier Luigi Cerato, direttore generale della Asl Napoli 2

Il dottor CERATO, direttore generale della ASL Napoli 2, illustra l'attuale situazione dell'assistenza sanitaria nell'isola di Ischia, depositando un'apposita memoria scritta.

Intervengono poi per chiedere chiarimenti e porre quesiti i senatori CAMERINI, DE ANNA e MONTELEONE.

Il presidente PIANETTA, ringraziato il dottor Cerato, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Esame dello schema di relazione finale del filone di inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minore e nelle aree territorialmente disagiate
(Discussione e approvazione)

Il senatore DI ORIO espone le risultanze conclusive dell'inchiesta in titolo che, per ragioni di tempo, si è articolata attraverso solo tre sopralluoghi: uno effettuato il 17, 18 e 19 ottobre 2000 a Cles nel distretto della Val di Non della provincia autonoma di Trento e gli altri due effettuati, a distanza di qualche mese, nell'isola di Ischia.

Le due realtà ispezionate hanno dato luogo a considerazioni per molti versi differenti. Mentre infatti il funzionamento dell'assistenza sanitaria nella zona montana della Val di Non non può che essere valutato in termini di assoluta positività, rappresentando quella organizzazione sanitaria un vero e proprio modello per realtà analoghe, la situazione sanitaria di Ischia, invece, era apparsa decisamente preoccupante nel sopralluogo effettuato nello scorso mese di settembre e in tali termini era stata denunciata nella relazione a suo tempo approvata dalla Commissione. Il secondo sopralluogo, effettuato nell'isola l'8 febbraio 2001 proprio allo scopo di verificare se gli impegni assunti dai responsabili sanitari avessero trovato tempestiva attuazione, ha permesso di verificare indubbi miglioramenti sia per quanto concerne la funzionalità del presidio ospedaliero dell'isola, relativamente tanto al personale che alle strutture e alle attrezzature disponibili, sia per quanto riguarda la dotazione di mezzi di trasporto di emergenza.

È peraltro auspicabile – conclude il senatore Di Orio – che nella prossima legislatura la verifica del funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate possa essere ripresa ed estesa ad altre realtà, soprattutto nel Mezzogiorno.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori DANIELE GALDI, DE ANNA e MONTELEONE, la Commissione approva all'unanimità la relazione del senatore Di Orio, disponendone – su richiesta del senatore Monteleone – la trasmissione alle Regioni.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

**SETTIMO COMITATO DI LAVORO
SUL CONTRABBANDO**

Il Comitato si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati (relatore: senatore Franco Asciutti)

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il relatore a prendere la parola.

Franco ASCIUTTI, *relatore*, fa presente che è ultimata la predisposizione del testo della proposta in titolo, che quindi potrà essere fatta conoscere ai commissari entro la giornata odierna; nella seduta di martedì prossimo, 20 febbraio, potranno svolgersi gli interventi di carattere generale, per poi passare il giorno successivo alla votazione delle eventuali proposte emendative ed alla votazione finale del documento.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il senatore Asciutti e ritiene che, se non vi sono obiezioni, possa essere accolto il suggerimento del relatore: il termine per la presentazione delle proposte emendative rimane fissato per martedì 20 febbraio, alle ore 19.

Esame della proposta di relazione sulla Sardegna (relatore: onorevole Franco Gerardini)

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il relatore a prendere la parola, per illustrare la proposta in titolo.

Franco GERARDINI, *relatore*, fa innanzitutto presente che la Commissione si è recata in Sardegna per esaminare le problematiche in atto circa i diversi processi produttivi ed i servizi connessi al ciclo dei rifiuti; in precedenza, vi era stata l'acquisizione di documentazione e si erano ascoltati alcuni soggetti in merito alla situazione presente nella regione, con missioni di singoli consulenti su questioni specifiche, oltre ad analisi e comparazione dei dati compiute in sede.

Gli elementi di maggiore rilievo oggetto dell'attività preparatoria sono consistiti nella promozione di attività conoscitive dirette al recupero dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 33 del «decreto Ronchi», al transito ed al traffico illecito di rifiuti pericolosi, al ritiro ed al trattamento dei rifiuti radioattivi ed ospedalieri, al funzionamento del consorzio per gli oli usati, ai programmi regionali per lo smaltimento e per la raccolta differenziata, al censimento degli impianti e delle tecnologie utilizzate, alle politiche aziendali in materia di ambiente, sicurezza e sostanze pericolose adottate dagli stabilimenti industriali presenti nella regione, nonché all'esame delle istanze prodotte dalle associazioni ambientaliste.

Ricorda poi che sono stati esaminati i documenti relativi all'attività giudiziaria, con l'analisi approfondita delle relazioni dei procuratori generali delle corti di appello, al fine di trarre elementi generali circa l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine nella tutela penale dell'ambiente; sono stati anche analizzati i dati ufficiali prodotti dal Ministero dell'ambiente e la normativa regionale, soprattutto per verificare lo stato di attuazione delle prescrizioni del «decreto Ronchi».

Precisa che la missione della Commissione si è svolta il 29, 30 e 31 gennaio scorsi, con sopralluoghi in diverse località della Sardegna; sono stati acquisiti informazioni e dati dai responsabili dei singoli impianti visitati, nonché dai sindaci e dagli amministratori locali dei comuni di Alghero, Mores e Portoscuso. Presso la prefettura di Cagliari è stata svolta una serie di audizioni, con rappresentanti delle istituzioni e dell'associazionismo ambientalista.

Si sofferma in seguito sui profili più interessanti rilevati nel corso della missione, in particolare circa gli impianti e le tecnologie adottate, lo stato di attuazione del «decreto Ronchi», la politica degli organismi locali anche riguardo alle procedure di controllo, nonché in ordine alla risposta delle forze dell'ordine e della magistratura di fronte alle problematiche di rilevanza penale.

Può intanto affermare che la Sardegna, nonostante alcuni punti di crisi e ritardi nell'attuazione delle direttive in materia di rifiuti, sta definendo, sia in sede di programmazione che in sede esecutiva, alcuni aspetti

relativi alla raccolta differenziata, alla tecnologia degli impianti, alla responsabilità dei produttori, al coinvolgimento dell'utenza e delle associazioni ambientaliste nelle scelte gestionali.

Sotto il profilo normativo, la mancata costituzione in Sardegna dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente costituisce una causa importante della debolezza dei controlli finora riscontrata, anche perché le province, pur continuando a svolgere l'attività istituzionale, non possiedono una strategia complessiva ed i supporti tecnici adeguati; la costituzione dell'ARPA potrà certamente determinare una nuova fase, offrendo certezze al settore industriale e garanzie del rispetto delle normative vigenti.

Rileva che il livello degli impianti appare ancora arretrato rispetto alle prescrizioni del «decreto Ronchi», mentre è diffuso il ricorso indiscriminato all'utilizzo delle discariche; è iniziata la raccolta differenziata, che fa però registrare gravi ritardi rispetto alle previsioni legislative. Non sono disponibili discariche autorizzate di tipo 2C, nonostante la Sardegna produca rifiuti pericolosi per circa 200 mila tonnellate, né la capacità di autosmaltimento di talune industrie riesce a coprire le necessità attuali.

Osserva successivamente che il controllo sui traffici illeciti di rifiuti si è intensificato, soprattutto nei porti, ma permangono movimenti di merci di dubbia provenienza, che fanno talora registrare collusioni ed interessi collegati alla criminalità operante nell'area casertana.

Si sofferma poi sulle più rilevanti indagini giudiziarie in corso, in cui si incontrano difficoltà nel concretizzare ipotesi delittuose, prevedendo l'attuale normativa soltanto reati contravvenzionali; osserva anche che l'attività di controllo e di tutela dell'ambiente deve ancora essere misurata con le caratteristiche di una politica autorizzativa che consente e rende legittime azioni censurabili secondo i parametri del «decreto Ronchi».

Sottolinea che l'amministrazione regionale della Sardegna appare aver preso coscienza delle delicate tematiche connesse al settore in esame e sta revisionando il piano generale regionale per la regolamentazione dei rifiuti speciali prodotti *in loco*: i processi per la raccolta differenziata sono stati avviati in molti comuni, ma in alcune realtà locali devono ancora iniziare. Le difficoltà derivano dal fatto che su quasi tutto il territorio regionale la raccolta differenziata non aveva mai formato oggetto di progetti compiuti e che attualmente gli impianti esistenti sono sottoutilizzati per la mancanza di materia prima da lavorare.

Rileva che si registrano ritardi sulle bonifiche: la regione sta predisponendo un piano di priorità, ma sono indefinite le risorse che intende attivare, nonché quali siano i piani di risanamento ambientale ed i soggetti sui quali saranno effettivamente posti i costi delle bonifiche.

Conclude osservando che i programmi regionali trovano resistenza da parte delle popolazioni locali, che non tollerano l'insediamento nei propri territori di discariche o di altre tipologie di impianti.

Massimo SCALIA, *presidente* ringrazia il relatore e lo invita a predisporre nelle prossime settimane il testo definitivo, che sarà poi esaminato dalla Commissione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria (relatore: senatore Giovanni Iuliano)

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il relatore a prendere la parola.

Giovanni IULIANO, *relatore*, fa presente che è ultimata la definizione, rivelatasi assai laboriosa, degli aspetti più delicati connessi alla proposta in titolo, che quindi potrà essere fatta conoscere ai commissari entro la giornata odierna; nella seduta di martedì prossimo, 20 febbraio, sarà possibile effettuare gli interventi di carattere generale, per poi nella seduta successiva passare alla votazione delle eventuali proposte emendative ed alla votazione finale.

Chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di programmare nelle prossime settimane una visita in quelle province campane che nei giorni scorsi sono state al centro di diffuse preoccupazioni riguardo all'emergenza nel ciclo dei rifiuti.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il senatore Iuliano ed avverte che, se non vi sono obiezioni, possa essere accolto il suggerimento del relatore: il termine per la presentazione delle proposte emendative rimane fissato per martedì 20 febbraio, alle ore 19.

Per quanto riguarda la visita in Campania, fa presente che nelle settimane scorse si è recato personalmente in quel territorio, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi per la predisposizione di eventuali attività della Commissione. Assicura che saranno attuati tutti i possibili interventi per rimediare alla grave situazione esistente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 febbraio 2001, alle ore 12,30, per l'audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, del sottosegretario di Stato per la sanità e del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze della BSE.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

60^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(2675-B) *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(4957) *Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati*, approvato dalla Camera dei deputati un in testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri: parere favorevole condizionato.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2001

64^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

(4552) MONTAGNINO. – *Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro, parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (4993).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 (4985) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Gio-*

vanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lino DIANA. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI. – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII*, n. 62).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII*, n. 64).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica (4917).

IX. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837).
 - Schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 858).
 - Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2001-2003 (n. 861).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2001 (n. 862).
 - Schema di decreto legislativo recante il Testo unico del pubblico impiego (n. 865).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Deputato PECORELLA. - Disposizioni in materia di difesa d'ufficio (4948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (4963) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANCONI. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (2670).
- CIONI. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2728).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato (4180).
- MONTAGNINO. – Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro (4552).
- PINTO ed altri. – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato (4923).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (4954) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Discussione dei disegni di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputati PARRELLI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare (4929) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
- FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).

– PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).

– e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).

– e della petizione n. 565 ad esso attinente

– Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

– FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).

– MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).

– DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).

– MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).

– BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).

– PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).

– PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).

– SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).

– MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

V. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. – Disciplina della locazione finanziaria (2735).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (n. 839).

DIFESA (4^a)

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (4980) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri (n. 836).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (n. 835).
- Schema di regolamento recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 852).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MANFREDI. – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
 - e della petizione n. 823 ad essi attinente.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).
- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
- FUMAGALLI CARULLI. – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
- THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).
- PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania (1715).
- CAMBER ed altri. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (4690).
- CAMBER. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia (4921).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra (4677).
 - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Interventi per il restauro e per la conservazione di beni culturali (4958).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 834).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (4976) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeone; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetto Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni*).
- CASTELLI. – Disciplina delle nuove targhe automobilistiche (480).
- DE CORATO. – Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni, recante «Nuovo codice della strada» (528).
- UCCHIELLI. – Norme per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada) ed attività di educazione stradale (571).
- DEMASI e COZZOLINO. – Istituzione dell'apprendistato anticipato alla guida (726).
- DEMASI ed altri. – Norme in materia di circolazione stradale di ciclomotori e motocicli (732).
- DEMASI ed altri. – Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada (802).
- ZANOLETTI ed altri, – Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il codice della strada (1177).

- PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia di targhe automobilistiche (1189).
- Lino DIANA. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada (1258).
- DANIELI. – Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accertamento dei requisiti psicofisici per l'abilitazione alla guida di veicoli (1304).
- CENTARO ed altri. – Modifica del potere di intervento *ex lege* ai fini della realizzazione ed esecuzione del Piano urbano del traffico veicolare ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1416).
- VEGAS ed altri. – Modifiche al codice della strada in materia di macchine agricole (1944).
- SILIQUINI ed altri. – Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi (2338).
- MARINO ed altri. – Modifica del codice della strada (2429).
- FIORILLO. – Modifiche ed integrazioni al codice della strada in materia di autoservizi pubblici non di linea mediante taxi (2564).
- MANCONI. – Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade (2848).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (3018).
- PREIONI. – Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada (3452).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Norme per la prevenzione e la sicurezza stradale (3695).
- LAURO ed altri. – Adeguamenti ai principi comunitari della normativa attinente l'immatricolazione e l'utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attività professionale di trasporto dei viaggiatori su strada (3791).
- PIERONI ed altri. – Norme per la prevenzione degli incidenti stradali (3829).
- FERRANTE ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza stradale (3941).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Norme in materia di patente di guida per i veicoli a motore (3980).

- PIANETTA. – Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell'attività di spettacolo viaggiante (4055).
- Athos DE LUCA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di revisione dei veicoli a motore (4062).
- DEBENEDETTI. – Aumento a 140 Km/h del limite di velocità sulle autostrade e conseguente modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4174).
- LAURO. – Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente sanzioni per la guida con patente la cui validità sia scaduta (4749).
- DANZI. – Modifiche all'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada (4955).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 859).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (4993).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta integrativa allo stanziamento per l'attuazione del piano agrumi (n. 851).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (n. 173).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità» (n. 855).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

- Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale (2819-2877-2940-2950-2957-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).
- BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871).

- Athos DE LUCA. – Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (4898).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 12,30

- Audizione di Alfonso Pecoraro Scanio, ministro delle politiche agricole e forestali, di Ombretta Fumagalli Carulli, sottosegretario di Stato per la sanità, e di Guido Alborghetti, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze della BSE.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 15 febbraio 2001, ore 13,30

Audizione di rappresentanti della Associazione produttori televisivi, circa l'attuazione della legge 30 aprile 1988, n. 122.
